

(N. 2077-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE BOSIO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 luglio 1957 (V. Stampato n. 2692)*

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 LUGLIO 1957

---

Comunicata alla Presidenza il 10 settembre 1957

---

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958

---

## SOMMARIO

PREMESSA . . . . .	Pag.	3
PARTE I. — ESAME TECNICO—CONTABILE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA . . . . .	»	3
I dati contabili . . . . .	»	3
Spesa per il personale . . . . .	»	4
Spesa per i servizi . . . . .	»	6
Contributi a Fondi ed Enti . . . . .	»	6
<i>Organizzazione e compiti istituzionali del Ministero del lavoro:</i>		
Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . .	»	7
Amministrazione centrale . . . . .	»	9
Ispettorato del lavoro . . . . .	»	10
Uffici del lavoro e della massima occupazione — Uffici comunali di collocamento . . . . .	»	13
Contributi previdenziali a Fondi ed Enti — Federazioni nazionali Casse mutue malattia coltivatori diretti e artigiani . . . . .	»	17
Fondo adeguamento pensioni . . . . .	»	17
Contributo al Fondo addestramento professionale . . . . .	»	21
I servizi per l'emigrazione . . . . .	»	24
Contributo di 12 miliardi all' I.N.A.-Casa . . . . .	»	25
Osservazioni conclusive . . . . .	»	27
PARTE II. — LEGISLAZIONE SOCIALE . . . . .	»	27
Sviluppo della legislazione sociale dalla Liberazione in poi . . . . .	»	27
Legge sindacale—Contrattazione collettiva . . . . .	»	29
Lavoro a domicilio . . . . .	»	31
Formazione professionale delle forze di lavoro . . . . .	»	33
Prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro . . . . .	»	35
Assistenza malattia . . . . .	»	37
Conclusione . . . . .	»	39
<i>Allegati:</i>		
Organizzazione dell'Ispettorato del lavoro al 30 giugno 1957. . . . .	Tabella	A
Attività di vigilanza e tutela del lavoro da parte dell'Ispettorato del lavoro nel quinquennio 1950-54 . . . . .	Tabella	B
Organizzazione degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al 30 giugno 1957. . . . .	Tabella	C
<i>Appendice:</i>		
Elenco sistematico dei principali provvedimenti di legislazione sociale (al 30 giugno 1957) . . . . .	Pag.	47
Elenco delle disposizioni notevoli di legislazione sociale emanate dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 . . . . .	»	72
Disegno di legge . . . . .	»	74

## PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non va esaminato, a mio avviso, soltanto sulla base dei dati tecnico-contabili, nei quali si articola, ma anche sotto il profilo dei compiti istituzionali assegnati al Dicastero.

Ai fini della discussione del bilancio gli elementi tecnico-contabili sono fuor di dubbio i più importanti e insieme i più concreti, perchè ci consentono di valutare la rispondenza delle impostazioni ai singoli fini istituzionali, di esprimere un giudizio sulla funzionalità della struttura del Ministero e dell'organizzazione dei suoi servizi, di suggerire ulteriori provvedimenti da adottare per rendere sempre più proficua ed efficiente l'azione ad esso demandata, di indicare eventuali provvidenze affinché possa essere intensificata ed estesa la sua attività sociale.

Ma non meno importante mi appare l'esame della sfera di competenza del Ministero del lavoro, quando si voglia condurlo con la scorta dei dati del bilancio e con l'intento di valutare l'attività svolta in rapporto alle realizzazioni conseguite, agli sviluppi della politica sociale e alle esigenze da soddisfare nel quadro della politica economica e della politica generale.

Il Ministero del lavoro non va considerato soltanto come l'organo che adempie puntualmente i suoi compiti d'istituto e promuove le iniziative, che ad esso competono; ma anche, e se ci affacciamo all'avvenire, dobbiamo dire soprattutto, come lo strumento più idoneo, più sensibile e più dinamico per lo svolgimento della politica sociale nel nostro Paese, fulcro della quale è la politica del lavoro, vale a dire tutta la complessa e ponderosa azione diretta ad assicurare alle forze lavoratrici, nella li-

bertà e nella sicurezza economica, piena e stabile occupazione, il godimento di una più equa ripartizione del reddito proveniente dalle attività produttivistiche, la partecipazione sempre più effettiva, diretta e responsabile alla vita e all'organizzazione sociale, economica e politica dello Stato.

Sotto questo profilo l'esame del bilancio di previsione del Ministero del lavoro richiederebbe ben più lungo ed elaborato discorso di quanto sia consentito fare in una relazione. Ma i pochi e limitati cenni ai problemi fondamentali potranno fornire materia — almeno me lo auguro — alle riflessioni e allo studio di ciascuno di noi, perchè possiamo insieme cooperare alla soluzione dei problemi del lavoro, dalla quale dipende non poca parte dell'avvenire del nostro popolo, del suo benessere e del suo progresso.

## PARTE PRIMA

## ESAME TECNICO-CONTABILE

## I DATI CONTABILI.

Lo stato di previsione del Ministero del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, prevede una spesa complessiva di lire 80.499.679.400, costituita, con riferimento ai due titoli del bilancio, da:

Spese ordinarie . . . .	L.	64.269.400.000
Spese straordinarie . . . .	»	16.230.229.400
Totale . . . .	L.	80.499.679.400

Il confronto con le corrispondenti cifre relative al precedente esercizio 1956-57 dà i seguenti risultati differenziali:

## PREVISIONE DEGLI ESERCIZI (1)

	1956-57	1957-58	Differenze
Spese ordinarie . . . . .	57.797.850.000	64.269.400.000	+ 6.471.600.000
Spese straordinarie . . . . .	21.234.229.400	16.230.229.400	— 5.004.000.000
	79.032.079.400	80.499.679.400	+ 1.467.600.000

Le spese effettive segnano in definitiva un aumento nei confronti della previsione 1956-57 di lire 1.467.600.000, che risulta dalla differenza fra l'incremento delle spese ordinarie e la diminuzione di quelle straordinarie di cui la seguente specificazione:

in aumento:

a) 50 milioni, spesa per il trattamento di quiescenza del personale statale in dipendenza del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, nonché in relazione alla situazione numerica del personale in quiescenza;

b) 396 milioni 780 mila lire, per il conglobamento totale del trattamento del personale statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

c) 2 miliardi e 206 milioni, per la sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali, disposta dalla legge 16 maggio 1956, n. 562;

d) 4 miliardi, stanziamento indicato al capitolo 89 del bilancio, per il contributo dello Stato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, a norma degli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

In diminuzione:

lire 5 miliardi e 4 milioni, riguardanti per la massima parte la riduzione da 10 miliardi a cinque miliardi del contributo occorrente per

la liquidazione dei saldi relativi al concorso dello Stato al « Fondo per l'adeguamento pensioni ». Si tratta di saldi relativi agli anni 1952, 1953, 1954, 1955 ed al primo semestre 1956 (articoli 14, 16, 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218).

Riassumendo, l'aumento di lire 6.671.600.000 delle spese effettive ordinarie dell'attuale esercizio finanziario rispetto al precedente, è assorbito pressochè interamente dalla rilevata diminuzione della spesa straordinaria di cinque miliardi.

A questo sommario esame della spesa nel suo complesso, sembra opportuno far seguire una breve analisi della stessa in relazione all'oggetto a cui si riferisce: personale, servizi, contributi dello Stato a Fondi gestiti direttamente dal Ministero o ad Istituti sottoposti al suo controllo.

\* \* \*

*Spesa per il personale:*

La spesa per il personale dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione (personale che nel 1957 è costituito complessivamente da 5.624 unità) nonché degli Uffici di collocamento comunali ammonta a lire 8.131.550.000.

Va peraltro considerato che la spesa per il personale dell'Ispettorato del lavoro figura

(1) Ai fini di un confronto, riproduciamo l'andamento della spesa del Ministero del lavoro negli esercizi dal 1953 in poi:

1953-54 . . . . .	L.	55.296.979.400
1954-55 . . . . .	»	79.634.079.400
1955-56 . . . . .	»	107.566.929.400
1956-57 . . . . .	»	79.032.079.400
1957-58 . . . . .	»	80.499.679.400

nel bilancio del Ministero del lavoro solo per 387 milioni (Allegati al bilancio 9 *usque* 12 e capitoli 54, 66, 68, 69, 71 *usque* 74), mentre il saldo della spesa — lire 1.404.500.000 — viene corrisposto dagli Istituti di assicurazione sociale e dalle imprese industriali ed agricole ai sensi del regio decreto-legge 2 dicembre 1931, n. 1684, della legge 20 ottobre 1952, n. 1348, e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il quale dispone che alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro viene provveduto per lire 500 milioni a carico del bilancio dello Stato e, per la parte rimanente, con contributi a carico del bilancio degli accenati Enti.

A questo punto è opportuno rilevare che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per l'esercizio 1957-58, contiene una nuova e più sistematica ripartizione delle spese relative al personale e ai servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici comunali di collocamento.

Infatti nell'esercizio 1956-57, su una spesa complessiva di lire 5.525.000.000, per il personale erano previsti lire 3.213.000.000, e per i servizi lire 2.379.500.000; nell'esercizio 1957-1958, invece, su una spesa complessiva di lire 7.791.600.000, per il personale sono state stanziare lire 6.796.600.000, per i servizi lire 995.000.000.

La rilevante differenza in meno che si riscontra nella spesa per i servizi non è effettivamente tale, per il fatto che nell'esercizio precedente sotto la voce servizi erano stati compresi i compensi forfettari dovuti al personale incaricato temporaneo del collocamento, per lire 2 miliardi, di modo che la spesa preventivata per i servizi era in realtà soltanto di lire 379.500.000.

Il personale incaricato del collocamento infatti è stato elevato a personale non di ruolo a contratto, in base alla legge 19 maggio 1956, n. 562, per cui il relativo onere è stato incluso nello stanziamento proprio del personale del Ministero.

La spesa per i collocatori di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe è prevista in lire 3.500.000.000. In base all'articolo 15 della citata legge è però stabilito un contributo a carico degli Istituti ed Enti previdenziali per far fronte alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale degli Uffici del lavoro, dei Collocatori e dei Corrispondenti, in aggiunta alle somme a carico dello Stato.

Nel capitolo 56 è iscritto il compenso forfettario per i corrispondenti in lire 550.000.000, e poichè si tratta di uno stanziamento che deve essere determinato di anno in anno, opportunamente esso viene indicato anche all'articolo 5 del disegno di legge di approvazione del bilancio.

I capitoli da 90 *usque* 93, infine, riproducono lo stesso stanziamento del precedente esercizio di lire 28 milioni, destinati alle Commissioni di vigilanza sulle cooperative, nonchè alle spese di propaganda, pubblicità e mostre interessanti l'attività cooperativistica. Nonostante la modestia dello stanziamento, vasta e proficua è stata l'attività svolta nel 1956 in questo settore: sono stati depositati 2.985 atti di costituzione di società cooperative; mentre ne sono state sciolte 1.609; sono state disposte 214 ispezioni straordinarie, che hanno dato luogo a provvedimenti contravvenzionali nella misura del 15 per cento circa; si sono avute 35 nomine di commissari governativi e 35 liquidazioni coatte amministrative.

Il rilevato spostamento nella classificazione della spesa, l'aumento concernente il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale e il maggiore stanziamento iscritto per la sistemazione giuridica ed economica dei Collocatori comunali e il compenso per i Corrispondenti spiegano la rilevante differenza, che si riscontra nel rapporto tra la spesa per il personale e quella per i servizi nell'attuale bilancio rispetto ai precedenti esercizi.

Difatti le percentuali tratte dai relativi bilanci preventivi risultano le seguenti:

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizi	Personale	Servizi
1953-54. . . . .	5.95	94.05
1954-55. . . . .	4.95	95.05
1955-56. . . . .	3.54	96.46
1956-57. . . . .	5.62	94.38
1957-58. . . . .	10.15	89.85

*Spesa per i servizi:*

La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici del Ministero ammonta a lire 2.781.700.000, di cui lire 1.703.700.000 riguardano l'Amministrazione centrale, lire 83.000.000 l'Ispettorato del lavoro e lire 995 milioni gli Uffici del lavoro e della massima occupazione e di collocamento comunali.

L'aumento della spesa per questi Uffici rispetto a quella dell'esercizio precedente (lire 379.500.000) deriva dalle maggiori esigenze organizzative che si devono fronteggiare per effetto della sopravvenuta nuova sistemazione. Alle spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro contribuiscono inoltre, per circa un miliardo all'anno, gli Istituti di assicurazione sociale e le imprese industriali ed agricole in base alle disposizioni sopra citate (articolo 12 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520), ed a seguito del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che per ciascun esercizio determina la misura del contributo a carico degli enti sopra indicati.

Nell'importo complessivo per il funzionamento degli Uffici del Ministero sono incluse le spese di fitto, riscaldamento, illuminazione; le spese postali, telegrafiche e telefoniche; di manutenzione, dei mezzi di locomozione, per cancelleria, pubblicazioni, ecc.

Vi sono compresi inoltre, 11 milioni per i servizi relativi alla cooperazione, di cui è opportuno sottolineare il capitolo 93, che stanziava 5 milioni per l'ottima « Rivista della Cooperazione ».

Infine, ai capitoli 99 e 100, è indicata la spesa di lire 1.550.000.000 per il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza ai lavoratori emigranti, stanziamento di 50 milioni superiore a quello dello scorso esercizio, stante la previsione di un maggior fabbisogno.

\* \* \*

*Contributi a Fondi ed Enti:*

Questa partita è la più rilevante del bilancio di previsione della spesa del Ministero del lavoro, quella che supera il complesso di tutte le altre spese.

Essa è costituita da lire 59.548.729.400, erogate come segue:

Concorso al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni » istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (legge 4 aprile 1952, n. 218, articoli 14, 16 e 17 e legge 26 novembre 1955, n. 1125, capitolo 87) . . . . .	L. 40.000.000.000
Contributo all'I.N.P.S. per per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione (legge 29 aprile 1949, n. 2647, cap. 103) . . . . .	L. 100.000.000
Rimborso all'I.N.P.S. delle quote a carico dello Stato per pensioni e assegni agli assicurati contro l'invalidità e vecchiaia (articolo 59 del regio decreto 4 ottobre 1935, numero 1827, capitolo 86) . . . . .	L. 312.000.000
Contributi ad Enti assistenziali dei lavoratori e loro famiglie (capitolo 84) . . . . .	L. 6.500.000
Contributo alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (legge 22 novembre 1954, n. 1136, capitolo 88) . . . . .	L. 9.000.000.000

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contributo dello Stato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia agli artigiani (legge 29 dicembre 1956, numero 1533, capitolo 89) . . . . .	L. 4.000.000.000
Quota annualità a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma . . . . .	L. 229.400
Contributo all'I.N.P.S. per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia dei perseguitati politici o razziali (legge 10 marzo 1955, n. 96, capitolo 102) . . . . .	L. 5.000.000
Somma occorrente per la liquidazione di saldi per il concorso dovuto dallo Stato al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni » per gli anni 1952, 1953, 1954, 1955 e primo semestre 1956 (legge 4 aprile 1952, n. 218, capitolo 104) . . . . .	L. 5.000.000.000
Somma per liquidare i saldi per il concorso all'onere derivante al « Fondo per l'adeguamento pensioni », dalla corresponsione delle prestazioni previste dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, relativamente al periodo 1° gennaio 1952-30 giugno 1956 (capitolo 105) . . . . .	L. 1.125.000.000
Totale . . . . .	L. 59.584.729.400

In questa partita rientra anche il contributo dello Stato per l'importo di lire 10 miliardi al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, indicato al capitolo 106, come spesa straordinaria.

È opportuno, infine, tener presente un altro contributo: quello di lire 12 miliardi all'I.N.A.-Casa (legge 26 novembre 1955, n. 1148) che, pur figurando nel bilancio del Tesoro (capitolo 532), rientra fra i contributi accordati agli Enti che operano nel campo di attività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ORGANIZZAZIONE E COMPITI ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DEL LAVORO.

I dati contabili esposti valgono a porre in evidenza i compiti strettamente amministrativi ed istituzionali di questo Dicastero, la sua organizzazione e struttura, i mezzi disponibili, fattori fondamentali per la vita e il funzionamento dello stesso.

Il Ministero del lavoro, ricostituito in forma autonoma subito dopo la Liberazione (decreto-legge 21 giugno 1945, n. 377), esplica la sua opera in un vasto raggio d'azione, tanto direttamente, quanto indirettamente attraverso il grande numero di Enti sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza, stimolando la occupazione, regolando il collocamento della mano d'opera, curando l'addestramento professionale, assistendo i disoccupati, garantendo la sicurezza sociale.

Di primaria importanza era pertanto la soluzione del problema relativo al suo adeguamento ai vasti e complessi compiti che deve assolvere nella vita economica e sociale del nostro Paese, per cui ritengo opportuno soffermarmi brevemente intorno alla organizzazione e all'ordinamento dei servizi a suo tempo disposti, e che con recentissime provvidenze legislative hanno trovata definitiva sistemazione, sia per quanto attiene all'Amministrazione centrale, sia per quanto si riferisce agli organi periferici.

Il Ministero del lavoro fece la sua prima apparizione nel lontano 1920, epoca in cui le gravi difficoltà di quel dopoguerra facevano sentire la necessità di un deciso intervento dello Stato nel mondo del lavoro, per affrontare il problema della giustizia sociale che stava imponendosi dopo che, soprattutto sotto la spinta delle organizzazioni sindacali, si era

attuata una discreta legislazione sociale nel campo previdenziale.

Il Governo instaurato con il colpo di Stato dell'ottobre 1922, abolì il Ministero del lavoro, attribuendone le funzioni prima al Ministero dell'Economia nazionale, poi a quello delle Corporazioni.

Il Governo democratico, ricostituito nel 1943, istituì in un primo tempo il Dicastero dell'industria, del commercio e del lavoro, fino a che, nel giugno 1945, venne restituita definitivamente l'autonomia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvedendosi col decreto luogotenenziale del 10 agosto 1945, numero 474, alla ripartizione del personale e alla determinazione delle attribuzioni.

Tali attribuzioni, rimaste pressochè identiche anche a seguito della recente riorganizzazione del Ministero del lavoro, sono:

- 1) studi, ricerche, statistiche, attività di osservazione all'interno ed all'estero nelle materie del lavoro e della previdenza sociale;
- 2) tutela del lavoro;
- 3) organizzazione ed ordinamento sindacale;
- 4) contratti e regolamentazioni del lavoro, controversie del lavoro;
- 5) Uffici del lavoro, rapporti con l'Ufficio internazionale del lavoro ed altri Enti internazionali in materia di lavoro;
- 6) cooperazione;
- 7) formazione professionale e perfezionamento dei lavoratori, nonchè vigilanza sugli Enti aventi tali scopi, apprendistato;
- 8) collocamento, migrazioni interne e avviamento dei lavoratori all'estero;
- 9) prevenzione, previdenza ed assistenza sociale e vigilanza sugli Istituti aventi tali scopi.

Infine, con decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27, a seguito della soppressione dell'allora Ministero dell'assistenza post-bellica, sono state devolute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche le seguenti materie:

collocamento dei reduci e categorie assimilate, costituzione di cooperative tra reduci e

vigilanza sulle medesime, lavorazioni a carattere assistenziale;

istruzione e rieducazione professionale dei reduci, corsi per assistenti sociali e cooperatori;

assegnazione di residuati di guerra ai reduci, credito alla cooperazione ed all'artigianato.

Realizzata con la ricostituzione del Ministero del lavoro una delle più grandi e legittime aspirazioni dei lavoratori, si imponeva il suo riordinamento, che venne disposto con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ma che, in sede di ratifica nel 1953, venne ritenuto non più adeguato allo sviluppo delle attribuzioni e all'accrescersi dei nuovi compiti, per cui si stabilì di accordare delega al Governo per disporre il riordino completo e definitivo (legge 2 marzo 1953, n. 429).

I criteri dettati al riguardo erano i seguenti:

- 1) riorganizzazione degli uffici centrali, adeguando le attribuzioni alle funzioni conferite dalle leggi;
- 2) decentramento agli uffici periferici di attribuzioni spettanti agli organi centrali;
- 3) riorganizzazione degli uffici periferici in relazione alle attribuzioni ad essi conferite dalle leggi, in modo da assicurare il coordinamento e da renderne l'azione più efficiente, specie per affrontare il più grosso problema italiano, quello della disoccupazione.
- 4) una più idonea struttura organica dell'Amministrazione, mediante l'ammodernamento dei servizi e degli uffici;
- 5) snellimento e acceleramento delle procedure, nonchè migliore preparazione dei funzionari nei servizi di istituto propri dell'Amministrazione centrale e periferica;
- 6) una particolare revisione dell'organizzazione degli uffici dell'Ispettorato del lavoro;
- 7) costituzione dei ruoli organici dei Gruppi A, B e C, e per il personale subalterno degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

In base a questa delega, prorogata nel 1954 (legge n. 429), venne emanato il già richiamato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, con il quale sono state adem-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piute le direttive fissate dal Parlamento, e stabilita la definitiva organizzazione dei Servizi centrali e degli uffici periferici (Ispettorato del lavoro - Uffici del lavoro e della massima occupazione), nonchè regolati gli organici del personale necessario al loro funzionamento; infine disposto il decentramento gerarchico agli organi periferici di attribuzioni spettanti a organi centrali.

*Amministrazione centrale:*

L'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale è stato attuato con il decreto ministeriale 15 dicembre 1956, che ne dispone la suddivisione tra il Gabinetto del Ministro, le Segreterie particolari, le 5 Direzioni e il Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti, come dalla seguente tabella:

**ORDINAMENTO DEI SERVIZI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE**  
(D. M. 15 dicembre 1956)

Gabinetto del Ministro	Segreterie particolari	Direzione generale degli AA.GG. e del personale	Direzione generale dei rapporti di lavoro	Direzione generale dell'occupaz. e dell'add. profess.	Direzione generale della previdenza e della ass. soc.	Direzione generale della cooperaz.	Servizio per l'avv. e la tut. lavoratori emigranti
Uffici N.5 (Ufficio AA.GG. e Riservati, Ufficio legislativo, Ufficio relazioni con il Parlamento, Ufficio stampa, Ufficio onorificenze).	Segreteria particolare del Ministro n. 1. Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.	Divisioni n. 9 (C-IX) Uffici particolari n. 5 (Ufficio delle Segreterie del Consiglio di amministrazione. Ufficio del Consegretario, Ufficio Cassa, Biblioteca, Ufficio servizi amministrativi).	Divisioni n. 9 (XII - XX)	Divisioni n. 10 (XXIII - XXXII) Uffici particolari n. 5. (Ufficio per la amministraz. del fondo per l'add. profess. dei lavoratori, Ufficio tecnico Ufficio ispettivo, Segreteria della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'ass. ai disoccupati, Segreteria del Comitato per l'occ. e l'add. professionale dei lavoratori)	Divisioni n. 12 (XXXV - XLVI)	Divisioni n. 6 (XLIX-LIV) Uffici particolari n. 1. (Ufficio ispettivo).	Divisioni n. 8. (LVII-LXIV).

Si è in tal modo compiuta l'auspicata riorganizzazione dell'Amministrazione centrale, che mediante la idonea suddivisione dei servizi tra le sei unità organiche principali, e la istituzione di nuovi uffici (Divisioni e Sezioni) per far fronte alle sempre più vaste e complesse esigenze del mondo del lavoro, si può ritenere veramente adeguata.

Al funzionamento dell'Amministrazione centrale si provvede con il personale dei ruoli organici, di cui alle tabelle annesse al decreto presidenziale del 1955. Purtroppo i ruoli sono in gran parte scoperti, come risulta dai relativi allegati allo stato di previsione della spesa (numeri 2 e 3). La necessità indifferibile di adeguare i ruoli venne sottolineata dalla Com-

missione parlamentare in sede di parere sullo schema dell'accennato provvedimento legislativo, ed all'uopo si formulò il voto che fosse posta allo studio ed attuata in sede competente la possibilità di trasferimenti di personale da Amministrazioni che ne abbiano a esuberanza o dove esso sia meno necessario.

Si rinnova il voto, affinché, ora che è stato predisposto lo strumento giuridico idoneo ad affrontare i vasti e complessi compiti affidati al Ministero del lavoro, venga anche messo a disposizione il personale all'uopo necessario.

Dopo questo necessariamente sommario esame della situazione organizzativa e funzionale dell'Amministrazione centrale, riteniamo opportuno occuparci dei due organi periferici del Ministero, non solo per la grande importanza che essi hanno, ma anche perchè in questo ultimo periodo hanno avuto una nuova sistemazione e riorganizzazione, che merita la particolare attenzione del Parlamento.

#### *Ispettorato del lavoro:*

La nascita ufficiale dell'Ispettorato del lavoro viene fatta risalire comunemente al 1912, anno in cui con l'approvazione della legge 22 dicembre 1912, n. 1361, gli si dava per la prima volta organica struttura e funzionalità sotto la denominazione di « Ispettorato dell'industria e del lavoro ».

Ma l'originaria istituzione di un « Corpo degli ispettori del lavoro », risale ad oltre un cinquantennio, precisamente al luglio 1906 (legge 7 luglio 1906, n. 380), epoca in cui un primo gruppo di ingegneri e di tecnici presso il Ministero agricoltura, industria e commercio iniziò la preziosa opera di vigilanza e di controllo della politica sociale del nostro Paese.

Varie sono le tappe della sistemazione burocratico-amministrativa di questo organo dello Stato, che ha trovato la sua attuale disciplina normativa nel complesso delle leggi emanate dal 1948 alla fine del 1956, le quali ne hanno notevolmente allargate le funzioni ed ampliati

i poteri, sì da farne un organo con competenze vastissime.

Esso infatti ha estesi poteri di vigilanza per la repressione dei reati commessi in violazione delle leggi poste a protezione e tutela della classe lavoratrice; per l'esecuzione dei contratti collettivi e la retta applicazione delle leggi o dei regolamenti sul lavoro; di vigilanza e di tutela sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali ed igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da taluni enti pubblici e da privati, nonché sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro; di vigilanza su enti privati e sulle aziende per meglio indirizzarne l'opera di prevenzione, di previdenza ed assistenza.

Accanto a questa azione di vigilanza e di tutela, l'Ispettorato svolge una attività integrativa consistente in consulenza gratuita a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori circa l'applicazione delle leggi sociali.

Di pari passo con la graduale sistemazione funzionale dell'Ispettorato del lavoro si è maturata l'organizzazione burocratica, regolata di recente dalle provvidenze legislative appresso indicate.

Secondo queste disposizioni esso è costituito:

- a) da Ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione;
- b) da Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di provincia che non sia capoluogo di regione;
- c) da un Ispettorato medico centrale, avente sede in Roma.

Per avere un'idea delle più importanti riforme di struttura cui è stato sottoposto dalla sua istituzione ad oggi, riproduciamo qui di seguito un prospetto indicante il numero degli Uffici e l'organico del personale, con esclusione di quello ausiliario:

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno	Provvedimento legislativo	Uffici	Organico del personale			Totale
			A	B	C	
1912	Legge 22 dicembre 1912, n. 1361.	8 (oltre Ispett. medico)	31	25	15	71
1923	R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3245 - R. D. 11 novembre 1923, n. 3295.	13 (oltre Ispett. medico)	31	25	21	77
1931	R. D. L. 28 dicembre 1931, n. 1684.	20 (oltre Ispett. medico)	136	135	130	401
1940	Legge 1 settembre 1940, n. 1337.	40 (oltre Ispett. medico)	260	285	470	1015
1949	D. Legislativo 15 aprile 1948, n. 381.	75 (oltre Ispett. medico)	350	383	680	1413
1955	D. P. R. 19 marzo 1955, n. 527.	92 (oltre Ispett. medico)	351	447	689	1487
1956	D. P. R. 20 novembre 1956, n. 1563.	92 (oltre Ispett. medico)	494	634	984	2112

L'allargamento dell'organico dell'Ispettorato del lavoro operato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, con effetto dal 16 gennaio 1957, si è reso necessario per effetto dell'istituzione di un ufficio per ciascuna delle provincie del territorio nazionale ed in considerazione dei nuovi più vasti compiti affidati allo stesso.

La *situazione di diritto* dell'organico dell'Ispettorato è pertanto rispondente alle attuali esigenze dal Parlamento più volte prospetta-

te allo scopo di dare al servizio un'adeguata sistemazione.

Ma quale è la *situazione di fatto* del personale di ruolo in servizio? Non certo soddisfacente, nonostante il forte aumento verificatosi dal 1945 (n. 687, oltre a 200 militari dell'Arma dei carabinieri), all'ottobre 1956 (n. 1335, Allegato n. 9 allo stato di previsione).

Tale personale, ripartito nelle varie carriere, presenta la seguente articolazione:

Carriera direttiva (Ispettori)	Carriera di concetto	Carriera esecutiva	Personale ausiliario
214	388	581	152

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I posti coperti in organico per le carriere direttive, di concetto ed esecutivo sono 1183, mentre quelli previsti dal decreto presidenziale del novembre 1956 sono ben 2.112.

È indispensabile che il Ministro del lavoro intervenga con energia e con tutta la sua autorità, affinché l'organico stabilito dalla legge sia al più presto coperto. I mezzi finanziari possono essere reperiti, quando si consideri che solo una quota della spesa occorrente sta a carico del bilancio del Ministero, mentre la parte più rilevante è sostenuta dagli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Le difficoltà per l'assunzione del personale direttivo e tecnico derivano soprattutto dalla modestia delle retribuzioni. Si tratta di elementi che devono essere dotati di particolare competenza e devono dedicarsi a questa attività con passione e completa dedizione.

È necessario ovviare agli inconvenienti, che ostacolano il reperimento di questo personale specializzato assicurandogli un congruo trattamento economico, a mezzo anche di provvedimenti eccezionali, nonchè possibilità di carriera sollecita e soddisfacente.

L'epoca di straordinaria evoluzione in atto nel campo produttivo mercè le nuove tecniche del lavoro, le prospettive che l'automazione e la prossima utilizzazione dell'energia nucleare dischiudono, infine, i nuovi orizzonti che stanno per aprirsi alla vita nazionale con la istituzione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, fanno sorgere nuovi e complessi problemi che è necessario studiare e affrontare tempestivamente.

Di qui l'urgenza di mettere a disposizione di questo basilare organo mezzi sufficienti e idonei per la multiforme e sempre più vasta attività, e, soprattutto, la non meno urgente necessità di dotarlo di personale dirigente e tecnico in numero sufficiente ed altamente qualificato. Il personale ora in servizio è notoriamente preparato tanto dal punto di vista scien-

tifico, quando da quello tecnico, come lo dimostra la vasta e sempre più grande attività espletata con competenza ed appassionata dedizione. Il numero dei dirigenti e tecnici però è troppo limitato di fronte alla vastità e complessità delle funzioni, dei compiti ad essi affidati e per quelli ancora più onerosi e difficili che in futuro dovranno essere affrontati.

Quanto alla *situazione di fatto* dell'organizzazione degli uffici, dobbiamo rilevare che delle 92 sedi periferiche previste dal provvedimento Presidenziale, ne sono state costituite 76, fra Ispettorati regionali e Ispettorati a circoscrizioni interprovinciali e provinciali, come si evince dalla tabella *sub A*, allegata alla presente relazione, riprodotte la situazione al giugno 1957.

L'organizzazione attuale rappresenta certo un notevole progresso, tenuto conto che nell'immediato dopoguerra le sedi esistenti erano 27, e che la istituzione delle sedi è strettamente legata alla disponibilità di personale in servizio, i cui organici, come si è detto, sono stati adeguati solo qualche mese fa con l'accennato provvedimento del 29 novembre 1956.

Al nuovo giovane Ministro del lavoro, che conosce a fondo i problemi del lavoro e ad essi ha dedicato e dedica le sue appassionante cure, facciamo presente la necessità di completare al più presto l'organico del personale e con esso la sistemazione funzionale di questo istituto fondamentale per la tutela sociale dei nostri lavoratori.

\* \* \*

Al riguardo, prima di concludere, ritengo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli Senatori intorno alla sempre più ampia e complessa attività dell'Ispettorato del lavoro. Nella tabella B, allegata alla relazione, sono riprodotti gli elementi statistici relativi al quinquennio 1950-54; qui di seguito riportiamo un prospetto che riassume l'attività nel biennio 1955-56:

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attività di vigilanza per l'osservanza delle leggi del lavoro	Anno 1955	Anno 1956
1. Aziende ispezionate dell'industria, del commercio e dell'agricoltura . . . . .	230.738	241.584
2. Totale degli accertamenti eseguiti presso le aziende ispezionate . . . . .	1.562.047	1.663.645
3. Diffide e prescrizioni intimiate alle ditte inadempienti	468.320	478.302
4. Contravvenzioni elevate . . . . .	175.362	179.195
5. Denunce e segnalazioni per infrazioni alle leggi del lavoro pervenute . . . . .	151.031	157.966
6. Recupero di contributi assicurativi omessi, assegni familiari, differenze salariali, ecc. (milioni di lire).	19.604	20.491
7. Autorizzazioni, concessioni, decisioni, pareri, ecc. emessi dall'Ispettorato nelle materie di propria competenza . . . . .	25.214	29.546
8. Consulenza sull'applicazione delle leggi del lavoro: persone ricevute presso gli Uffici dell'Ispettorato per quesiti, chiarimenti, reclami, ecc. . . . .	347.282	358.041
9. Controlli per la prevenzione degli infortuni . . . . .	47.153	51.846

L'attività che l'Ispettorato del lavoro esplica per vigilare l'osservanza delle leggi sociali segna di anno in anno un continuo incremento, divenuto notevole nel 1956 rispetto all'anno precedente in tutti i settori e particolarmente per le aziende ispezionate (4,7 per cento), per quanto riguarda l'aspetto economico e previdenziale della tutela sulle somme recuperate per differenze salariali, assegni famigliari e contributi assicurativi omessi (4,5 per cento), ed un ulteriore progresso è stato raggiunto per ciò che concerne i controlli per la prevenzione degli infortuni, aspetto particolarmente importante della tutela fisica dei lavoratori.

#### Uffici del lavoro e della massima occupazione.

##### Uffici comunali di collocamento:

Il riordinamento del Ministero del lavoro, disposto con i recenti provvedimenti più volte menzionati, ha dato anche una adeguata sistemazione organica e funzionale agli Uffici del lavoro; la legge 16 maggio 1956, n. 562, poi, ha realizzato la tanto invocata sistemazione giuridica ed economica dei Collocatori comunali.

Data l'importanza che ha questo organo periferico del Ministero, lo sviluppo raggiunto e l'ampliamento delle attribuzioni che di anno in anno gli sono state attribuite, ritengo di non tediare gli onorevoli Senatori, se mi intrattengo, sia pure di sfuggita, intorno all'origine e alla attuale situazione degli Uffici del lavoro e dei Collocatori comunali, allo scopo di porre in evidenza quali altre provvidenze siano opportune per renderli sempre più efficienti.

Gli Uffici del lavoro vennero istituiti nel periodo 1943-45, con ordinanze del Governo militare alleato, le quali, contemporaneamente alla istituzione degli uffici stessi, disposero la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo fascista.

Negli Uffici predetti — distinti in Uffici regionali e Uffici provinciali — furono accentrate alcune delle funzioni proprie delle organizzazioni professionali soppresse.

Tra i compiti attribuiti alla competenza degli Uffici del lavoro assumevano particolare importanza quelli relativi al collocamento della manodopera e alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Con la restituzione del territorio nazionale all'Amministrazione italiana, gli Uffici del lavoro furono mantenuti in vita.

Dopo una prima fase di incertezza giuridica determinata dalla mancanza di precise norme legislative, gli Uffici, che intanto erano stati inseriti di fatto nell'organizzazione amministrativa italiana, vennero esplicitamente riconosciuti quali organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Tale decreto, inoltre, provvide a precisarne i compiti. Infatti oltre alle funzioni relative al collocamento, alla conciliazione delle vertenze di lavoro e alla raccolta di dati statistici, vennero affidate ad essi le seguenti nuove attribuzioni: l'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro e l'assistenza ai lavoratori emigranti e alle loro famiglie, nonché il conseguimento della massima occupazione.

In relazione a tale ultima funzione fu modificata la stessa denominazione degli Uffici, che da allora furono appunto chiamati Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Altri compiti, particolarmente gravosi ed importanti, sono stati assegnati successivamente alla competenza degli Uffici. In particolare, la legge 29 aprile 1949, n. 264 (concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori disoccupati, che qualificò il collocamento funzione pubblica), ha affidato agli Uffici una vasta competenza in materia di corsi di riqualificazione, di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di erogazione dei sussidi di disoccupazione, ampliata ulteriormente dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 25 novembre 1955, n. 1148, concernenti norme per l'attuazione del piano I.N.A.-Casa.

\* \* \*

Per quanto si riferisce alla organizzazione degli Uffici del lavoro, essa è costituita da 18 uffici regionali e 74 provinciali, alle cui dipendenze operano le Sezioni staccate e gli Uffici comunali di collocamento.

Nella organizzazione degli Uffici del lavoro sono da comprendere anche l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e i centri di emigrazione — attualmente in numero di cinque, aventi sede a Milano, Genova, Napoli, Messina e Verona (Tabella C).

Al funzionamento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione si provvede con per-

sonale sistemato nel ruolo inquadrato nell'Amministrazione dello Stato con recente legge.

Il numero dei dipendenti previsto in organico è di 3.501 unità, così ripartito: 608 per la carriera direttiva, 903 per la carriera di concetto, 1.540 per la carriera esecutiva e 450 per la carriera ausiliaria. I posti coperti in organico sono quelli risultanti dall'Allegato n. 6 dello stato di previsione 1957-58, cioè 3.061.

Anche per questi Uffici è necessario disporre l'adeguamento del personale di ruolo, affinché possa essere adempiuta la ingente mole di lavoro che fa carico agli stessi.

Per convincersene riassumiamo i complessi e molteplici compiti: raccolta di dati statistici sulla disoccupazione, collocamento dei lavoratori, conciliazione delle vertenze di lavoro, emigrazione, erogazione indennità e sussidi di disoccupazione, addestramento professionale dei lavoratori; assegnazione alloggi I.N.A.-Casa e adempimenti vari attinenti alle revisioni ordinarie delle cooperative; prestazioni per conto di istituti o di enti previdenziali; partecipazione ad importanti Commissioni, Comitati funzionanti presso gli Uffici stessi e presso organi periferici dello Stato, di altre Amministrazioni e di enti pubblici.

Non riproduciamo alcuna tabella statistica dell'attività svolta negli ultimi anni fino a tutto il 1956, perchè è già stata riportata negli Allegati della relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento nel marzo scorso.

Alla diretta dipendenza degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sono i Collocatori comunali, dei quali è opportuno pure parlare brevemente per porre in evidenza la sistemazione giuridica ed economica disposta con la legge 16 maggio 1956, n. 562, e per rilevare a che punto si trova la applicazione della stessa.

\* \* \*

#### *Uffici comunali di collocamento:*

La legge sopra menzionata rappresenta l'indispensabile completamento delle realizzazioni organizzative recentemente conseguite con il decreto del Presidente della Repubblica 19 mar-

zo 1955, n. 520, e costituisce un ulteriore passo verso una definitiva sistemazione dei servizi periferici del Ministero.

La funzione del collocamento, oggi attribuita alla diretta amministrazione dello Stato, è affidata, come abbiamo visto, agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, nonchè ai Collocatori comunali alle dipendenze degli Uffici stessi.

Attualmente esistono nel territorio nazionale circa 8.000 Uffici comunali o intercomunali di collocamento oltre a numerosi Corrispondenti, suddivisi in tutti i Comuni ed in molte frazioni del nostro Paese, per cui si può dichiarare che il Ministero del lavoro ha l'organizzazione più capillare di qualsiasi altro dicastero.

Il problema della sistemazione di questo servizio era da tempo oggetto dell'attenzione del Parlamento ed in particolare della vostra Commissione del lavoro, emigrazione e previdenza sociale, la quale, in occasione dell'esame del relativo disegno di legge, così si esprimeva a mezzo del suo Vice Presidente e ottimo relatore, senatore Grava: « Non occorre che io sottolinei ancora una volta l'importanza che ha assunto nel mondo del lavoro il servizio del collocamento e dell'avviamento al lavoro degli operai disoccupati.

« Importanza ancora maggiore esso servizio assume nell'attuale momento per il nostro Paese travagliato e affaticato da una disoccupazione e sottoccupazione preoccupante che, nonostante i rimedi che sono stati approntati e si approntano, si riesce solo a contenere, non a superare e a vincere.

« Il collocamento della mano d'opera è una funzione tanto importante e tanto delicata della quale nessun Governo può disinteressarsi. Essa fu riconosciuta funzione pubblica dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

« A una funzione che riveste preminente carattere sociale è necessario che siano preposti funzionari non solo capaci e competenti, ma che abbiano soprattutto una particolare sensibilità per i problemi del lavoro; che non si limitino a prender nota dei disoccupati, a tenere aggiornati i relativi elenchi, per non svilire la nobile funzione che sono chiamati a svolgere. Essi devono occuparsi e preoccuparsi di avviare al lavoro i disoccupati, cioè di trovar loro lavoro creando, quando possono, nuo-

ve fonti di lavoro, suggerendo nuovi mezzi di occupazione alla quale devono avviare tutti senza distinzione e senza discriminazione a seconda dei loro bisogni e delle loro capacità.

« Pare al relatore che esista ancor oggi uno stridente contrasto tra la nobiltà, l'importanza e la delicatezza della funzione e la poca importanza — per non dire la nessuna — la poca considerazione dal punto di vista economico e morale in cui sono stati tenuti i collocatori. Era doveroso e giusto che il legislatore provvedesse anche alla loro sistemazione economica e giuridica così da renderla, se non proprio adeguata all'importanza della funzione che i collocatori stessi sono chiamati a svolgere, meno contrastante colla stessa ».

Infatti gli Uffici comunali di collocamento istituiti, inizialmente, per la registrazione ed il collocamento della mano d'opera, di pari passo con l'ampliamento delle funzioni via via assunte dal Ministero del lavoro, hanno visto rapidamente aumentare il numero dei compiti originari, sì da dover essere oggi considerati uno dei mezzi più idonei di intervento sociale dello Stato e i centri più sensibili di osservazione del mondo del lavoro.

Fra i servizi più importanti da essi svolti sono da sottolineare i seguenti:

registrazione, controllo, avviamento al lavoro dei disoccupati e dei lavoratori in cerca di occupazione;

rilevazione statistica della disoccupazione e delle fluttuazioni migratorie della mano d'opera;

disciplina delle migrazioni interne individuali e collettive, permanenti e stagionali; reclutamento degli emigranti all'estero;

mansioni esecutive nel processo d'istituzione e nel controllo nelle gestioni dei corsi professionali e dei cantieri di lavoro per disoccupati ed avviamento al lavoro, agli stessi corsi e cantieri degli aventi diritto;

erogazione dei sussidi ordinari e straordinari di disoccupazione per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

corrispondenza del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

servizi vari, che nel settore della previdenza ed assistenza sociale possono essere loro affidati da istituti ed enti previdenziali.

\* \* \*

Per quanto si riferisce al trattamento giuridico ed economico fatto ai Collocatori comunali fino al momento della entrata in vigore della nuova legge, basta considerare che erano dei semplici « incaricati temporanei », e perciò non vincolati alla Amministrazione dello Stato da alcun rapporto di impiego; il compenso in origine fissato forfettariamente in una cifra non superiore alle lire duemila mensili, in seguito elevato ad un massimo di lire ventimila, solo recentemente (legge 20 luglio 1952, n. 1015) veniva alquanto migliorato.

Con la nuova sistemazione l'assunzione dei collocatori comunali si effettua con contratto quinquennale, previo concorso per titolo od esami; il trattamento economico viene parificato a quello del personale d'ordine degli Uffici del lavoro; si istituisce un contingente di sei mila collocatori; si crea un fondo di previdenza a loro favore; si accorda l'utilizzazione di speciali « Corrispondenti » del servizio di collocamento nelle località di minore importanza.

Grandi saranno i vantaggi che deriveranno dall'applicazione della legge alla qualità di questi servizi, a condizione però che il problema dell'inquadramento del personale e quello dell'attrezzatura degli uffici siano affrontati e risolti con larghezza di vedute e con l'indispensabile adeguatezza di mezzi.

Mi sono soffermato piuttosto dettagliatamente sui compiti e sulla nuova struttura degli Uffici comunali di collocamento anche per due rilievi che mi sento in dovere di fare.

Il Ministero, infatti, ai fini dell'inquadramento del personale, sembra voler interpretare la legge in modo piuttosto restrittivo. La questione sorta era di stabilire se l'inquadramento in parola debba decorrere ad ogni effetto dalla data del futuro provvedimento che attuerà l'inquadramento, a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 16 della legge.

Il Consiglio di Stato, all'uopo interpellato, ha riconosciuto che tale inquadramento deve aver decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, cioè dal 10 luglio 1956.

Confidiamo fermamente che il Ministero del lavoro si uniformerà a questo parere, che appare conforme alla volontà del legislatore. In-

fatti l'articolo 16 dispone il conferimento della qualifica di Collocatore a favore del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge; l'articolo 21, stabilisce che « con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni con essa comunque contrastanti e la legge 21 agosto 1949, n. 586 », di modo che da questo momento non sono più ammessi nè l'incarico temporaneo del collocamento, nè la funzione di coadiutore del collocatore temporaneo, di cui alla preesistente disciplina legislativa.

La lettura del bilancio, infine, ci fa sorgere gravi dubbi intorno alla realizzazione della seconda condizione per il raggiungimento degli scopi voluti dalla legge: un'adeguata attrezzatura degli uffici per il regolare loro funzionamento.

Il Ministero del lavoro formulò al riguardo al Tesoro una richiesta di 460 milioni per spese postali, fitto di locali, illuminazione, riscaldamento, spese di locomozione, cancelleria, acquisto mobili e manutenzione, richiesta contenuta in limiti ristrettissimi per affrontare i primi e più elementari servizi, posti dalla nuova legge a carico dell'amministrazione statale.

Senonchè lo stanziamento a tale fine previsto nel bilancio (capitolo 58 *usque* 62) è complessivamente di lire 49 milioni e mezzo, circa il 10 per cento del fabbisogno minimo prospettato per dare inizio ad una più che modesta attrezzatura.

Con questi mezzi finanziari ben poco potrà essere fatto per la funzionalità di questi Uffici, se non interverrà uno stanziamento integrativo.

Prima di concludere questo argomento desidero sottolineare che la legge n. 562 ha disposto l'assunzione di 6.000 collocatori sugli 8.000 circa esistenti, per cui sarà necessario provvedere alla sistemazione anche dei Collocatori che hanno compiuto il loro dovere e che rimangono esclusi dall'inquadramento stabilito.

A questo proposito è stata presentata all'altro ramo del Parlamento la proposta di legge n. 2738 di iniziativa dell'onorevole Elkan ed altri, che propone di conferire a costoro la qualifica iniziale di Collocatore di 3ª classe in soprannumero in attesa di graduale assorbimento nel contingente fissato. Il vostro relatore crede di poter esprimere parere favorevole al riguardo.

\* \* \*

*Contributi previdenziali a Fondi ed Enti:*

Tre sono i capitoli più importanti di questa partita dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro: il contributo di nove miliardi alla Federazione nazionale delle Casse-mutue di malattia dei coltivatori diretti (capitolo 88); il nuovo stanziamento di quattro miliardi alla Federazione nazionale casse mutue di malattia degli artigiani, a norma della recente legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (capitolo 89); infine il concorso dello Stato con l'importo di quaranta miliardi all'onere derivante al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni », indicato al capitolo 87 della spesa ordinaria.

Gli stanziamenti disposti per contribuire alle spese necessarie per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti e agli artigiani, a queste due benemerite categorie di lavoratori autonomi, servono ad assicurare l'efficienza di questo servizio sociale da tanto tempo invocato, e la cui istituzione ha consolidato e consoliderà sempre più nelle stesse quel sano spirito mutualistico e di umana solidarietà, che è di grande incentivo all'elevazione del loro tenore di vita e ad una sempre maggiore evoluzione democratica.

L'esperimento mutualistico delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti ha già dato risultati positivi, come si evince dal bilancio consuntivo 1956 della Federmutua, che è stato attivo sotto il profilo finanziario e più attivo ancora per i risultati conseguiti: per 1.432.734 nuclei familiari e 4.714.971 unità assicurate si sono avuti 299.335 ricoveri ospedalieri, 3.846.909 giornate di degenza, 1.742.290 prestazioni specialistiche, 13.275.147 visite mediche.

Il contributo statale si è rivelato adeguato per cui nello stato di previsione lo stanziamento è stato mantenuto nel limite previsto per lo scorso esercizio.

Abbiamo ferma fiducia che anche il sistema mutualistico dell'assistenza malattia adottato per gli artigiani darà risultati altrettanto positivi. Ce ne danno conferma i risultati delle elezioni per la scelta dei delegati chiamati ad eleggere i rappresentanti nei Consigli di ammi-

nistrazione delle Casse mutue provinciali, rispettivamente, delle elezioni di secondo grado, svoltesi con altrettanto spirito democratico, da parte delle assemblee generali dei delegati.

Questa categoria di lavoratori autonomi, infatti, con la legge sull'apprendistato artigiano — ai cui perfezionamento concorse con tanta competenza il nostro collega onorevole Grava — e con la disciplina giuridica delle imprese artigiane — il cui merito principale va ascritto al senatore Gerolamo Lino Moro — ha avuto lo strumento giuridico indispensabile per poter attuare la tutela assistenziale e per procedere oltre nel campo previdenziale.

I coltivatori diretti, frattanto, stanno attendendo il provvedimento legislativo che, dal prossimo gennaio, accorderà loro il diritto alla pensione, previdenza che sarà certamente estesa anche alla categoria artigianale. La vostra Commissione, nel mentre sottolinea con vera soddisfazione questi interventi assistenziali dello Stato diretti a migliorare le condizioni sociali di questi lavoratori autonomi, deve d'altra parte lamentare una grave deficienza nella previsione delle spese previdenziali per quanto attiene al concorso per il Fondo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza malattia ai pensionati, mantenuto anche per questo esercizio nella cifra di 40 miliardi.

\* \* \*

*Fondo adeguamento pensioni (capitolo 87):*

Su questo capitolo dello stato di previsione è necessario soffermarsi un po' dettagliatamente per l'entità dello stanziamento — rappresenta circa la metà della spesa complessiva dello stato di previsione —, per il fatto che lo stanziamento è di gran lunga inferiore all'onere posto a carico dello Stato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, e infine perchè con il disegno di legge n. 1617, presentato alla Presidenza del Senato il 19 luglio 1956 dal Ministro del bilancio, si propone la riduzione della spesa alla cifra fissa di 40 miliardi fino al riordinamento degli Enti previdenziali, cioè per un periodo indeterminato.

La riforma dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti attuata nel 1952 con la menzionata legge, mirava, come gli onorevoli senatori sanno,

a realizzare l'adeguamento delle pensioni per controbilanciare gli effetti rovinosi della svalutazione monetaria, e ad ottenere la perequazione attraverso la riaffermazione del principio della proporzionalità delle prestazioni all'importo dei contributi versati.

All'uopo, venne praticamente sostituito al sistema della capitalizzazione quello della ripartizione (eccezione fatta per la pensione base), per cui il totale dei contributi realizzati annualmente serve a fronteggiare la spesa delle pensioni dell'anno stesso. I contributi corrisposti dai datori di lavoro, dai lavoratori e dallo Stato, nella misura rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento, confluiscono al « Fondo per l'adeguamento delle pensioni », per far fronte alle vecchie e alle nuove pensioni. Per i trattamenti minimi di pensione, fissati nella cifra di lire 60.000 annue per i pensionati di età non inferiore ai 65 anni e per gli invalidi, e in lire 42.000 per i pensionati di età inferiore ai 65 anni e per i superstiti, venne posto a carico dello Stato un ulteriore contributo fisso di 15 miliardi, la differenza occorrente, per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo dei lavoratori.

Ogni anno, dunque, i contributi debbono fronteggiare insieme il fabbisogno per le vecchie e le nuove pensioni, ed inoltre le conseguenze derivanti dall'aumento del numero dei pensionati. Ciò comporta necessariamente una progressiva maggiorazione delle prestazioni, appunto perchè annualmente il numero dei nuovi pensionati cresce di oltre 200 mila unità.

Dalla relazione sulla situazione economica presentata dal Ministro del bilancio per il 1956 risulta che le pensioni gestite dall'I.N.P.S. nel 1952 erano 2.082.616, nel 1956 ben 3.200.000, con l'erogazione di 166.825, rispettivamente 290.950 milioni di lire.

L'abolizione di ogni massimale venne giustificata in sede di elaborazione della legge n. 218, ai fini della commisurazione del contributo alle necessità del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, e per dimensionare quanto più possibile in via automatica le entrate alle uscite del

Fondo medesimo. Principio che venne applicato dalla legge sia per determinare la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, sia per stabilire l'entità del concorso dello Stato.

Il consolidamento in cifra fissa annua del concorso statale, come previsto nello stato di previsione della spesa e proposto col disegno di legge presentato al Senato, urta contro i principi suesposti e mette in pericolo l'intero sistema di adeguamento delle pensioni realizzato con l'accennata riforma.

Uno dei motivi adottati dal Governo per determinare in una cifra fissa il concorso dello Stato al Fondo, è quello relativo all'avanzo di circa 110 miliardi registrato al 31 dicembre 1955 nella situazione patrimoniale del Fondo.

Il ragionamento, dal punto di vista strettamente contabile, limitandolo al consuntivo dell'anno 1955, è esatto, ma non è più tale quando si passa a considerare il servizio che il Fondo è tenuto a prestare, gli oneri sempre più elevati che annualmente deve sostenere ed i nuovi impegni posti a carico del Fondo da leggi successive.

Primo nuovo onere, quello stabilito dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione della assistenza malattia ai pensionati della previdenza sociale; secondo, quello conseguente alla legge Cappugi (26 novembre 1955, n. 1125), per la riliquidazione delle pensioni; in terzo luogo è da porre in evidenza il forte incremento della spesa normale derivata al Fondo dalla applicazione della norma di cui all'articolo 2 sub. 9 della legge istitutiva n. 218, che regola l'accreditamento dei contributi per i lavoratori agricoli indipendentemente dalla effettiva riscossione dei contributi stessi (in deroga all'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949), ciò che ha consentito l'ingresso al pensionamento di un considerevole numero di lavoratori agricoli, esclusi fino allora per insufficienza contributiva.

Tale circostanza spiega il forte incremento dell'onere delle pensioni nel settore agricolo dal 1952 ad oggi:

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## PENSIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITA E SUPERSTITI PER I LAVORATORI AGRICOLI

Anno	Numero pensionati	Importo pensioni (in migliaia di lire)
1952 . . . . .	243.623	28.952.750
1953 . . . . .	299.077	34.515.680
1954 . . . . .	360.255	41.111.285
1955 . . . . .	441.919	48.515.948
1956 . . . . .	517.112	55.097.689

Per dare agli onorevoli senatori una chiara idea dell'andamento della situazione patrimoniale del Fondo per gli esercizi dal 1° gennaio

1955 al 31 dicembre 1957, riproduciamo la tabella messaci a disposizione dagli uffici competenti:

Situazione patrimoniale (al 1° genn.)	E s e r c i z i o		Situazione patrimoniale(al 31 dic.)	
	Avanzi e riserve	Disavanzi	Avanzi e riserve	Disavanzi
1955: 76.598.602.000 . . . . .	17.774.760.000	—	94.373.362.000 (1)	—
1956: 94.373.362.000 . . . . .	—	38.821.420.000	55.551.942.000 (2)	—
1957: 55.552.000.000 . . . . . (4)	—	60.950.000.000	—	5.398.000.000 (3)

Riserve:

(1) al 31 dicembre 1955:	30.000.000.000
(2) al 31 dicembre 1956:	39.000.000.000
(3) al 31 dicembre 1957:	48.000.000.000 —
	5.398.000.000

42.602.000.000

(4) Dati presunti per il 1957.

La situazione patrimoniale del Fondo, che al 31 dicembre 1955 presentava un avanzo di esercizio di 94 miliardi circa, a fine 1956, a seguito del disavanzo di gestione di questo anno ammontante a circa 39 miliardi, si chiudeva con soli 55 miliardi e mezzo di avanzo.

Le cause di tale riduzione risalgono al diminuito concorso dello Stato nel secondo semestre dell'anno 1956, per circa 20 miliardi; all'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, che ha comportato il versamento al-

l'Istituto di assicurazione contro le malattie di 30.841 milioni; alla maggiore spesa di riliquidazione delle pensioni in esecuzione della legge Cappugi, di 25 miliardi di lire.

I calcoli presuntivi, disposti con molta cautela dall'Amministrazione del fondo per l'esercizio 1957, fanno prevedere un aumento di tale disavanzo di ben 61 miliardi circa, provocando un *deficit* nella situazione patrimoniale, alla data del 31 dicembre 1957, di 5 miliardi e mezzo.

Il consolidamento in cifra fissa annua del concorso dello Stato viene effettivamente a sconvolgere l'intero sistema posto in essere dalla legge n. 218 del 1952, ed a compromettere le finalità dalla stessa raggiunte.

Se per esigenze imprescindibili di bilancio fosse indispensabile limitare il concorso dello Stato, tale limitazione dovrebbe venir disposta sulla misura dell'aliquota di contribuzione, rivedendo i calcoli ai fini di una nuova suddivisione dell'onere tra i vari contribuenti del Fondo, mai stabilendo un contributo fisso per una delle parti tenuta a contribuire alle esigenze del Fondo.

Da quanto sopra rilevato risulta evidente che il Fondo non potrà far fronte agli oneri stabiliti dalla legge durante il prossimo esercizio finanziario se il concorso statale preventivato non verrà congruamente reintegrato.

Si tratta, invero, di spesa obbligatoria, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare in dipendenza di norma legislativa. Spesa che non è soggetta ad apprezzamento od a valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, giacchè la sua attività è vincolata dalla legge, e quindi è sottoposta al principio dell'obbligatorietà.

La spesa iscritta in bilancio appartiene, d'altro canto, alla categoria delle spese ripartite, viene cioè indicata nella cifra ritenuta sufficiente per l'anno finanziario cui il bilancio si riferisce, salvo eventuali successivi conguagli fino a copertura dell'onere effettivo.

Anche nel preventivare gli stanziamenti in occasione degli esercizi precedenti sono state esposte cifre approssimative, in un secondo tempo rettificata e adeguata. Nel bilancio preventivo 1955-1956, infatti, vennero stanziati a tale titolo 10 miliardi, in quello attuale, ulteriori cinque miliardi.

A fine anno 1957, come risulta dal prospetto sopra riportato, le disponibilità derivanti dall'avanzo di gestione del Fondo saranno interamente assorbite, anzi, sarà intaccata la riserva per circa cinque miliardi e mezzo.

Circostanza questa molto grave perchè la riserva che residuerà (circa 40 miliardi) è molto esigua se si considera l'entità annuale della spesa. Nel 1955 il Fondo ebbe un'uscita complessiva di lire 291.621.150.000, nel 1956 di 349.279.955.000, nel 1957, secondo i calcoli disposti, supererà i 371 miliardi.

La riserva che residuerà a quell'epoca sarà di poco superiore al 10 per cento della spesa complessiva annua.

La gravità del problema consiste appunto nel fatto che ogni anno l'industria e l'agricoltura forniscono i mezzi per il fabbisogno dell'esercizio solo per la quota ad esse spettante. Poichè l'onere è crescente, bisogna prevedere come farvi fronte costantemente nel tempo, non solo, ma anche premunirsi contro il pericolo di improvvise crisi o avvenimenti straordinari, che facciano diminuire le contribuzioni al Fondo.

Si dirà che in tali evenienze dovrà intervenire lo Stato. Senonchè la riforma del 1952 venne attuata per evitare che potessero ripetersi nel futuro le gravi e penose conseguenze derivate dalla guerra e dalla svalutazione. All'uopo si costituì la riserva che di anno in anno va incrementata; a maggior garanzia venne disposto il triplice finanziamento, fondato non solo sul concorso mutualistico degli imprenditori e dei lavoratori, ma anche su quello di solidarietà sociale da parte dello Stato, mettendo così il sistema previdenziale adottato al riparo da ogni pericolo.

D'altra parte non si può non sottolineare che per le diverse voci iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro, gli oneri complessivi che lo Stato sopporta per il sistema previdenziale ammontano ad una sessantina di miliardi all'anno, corrispondenti a circa il 10 per cento del gettito complessivo dello stesso.

Intervento quindi limitato, se si considera il grande interesse che la collettività nazionale deve avere ed ha per un efficiente sistema previdenziale, che opera un'imponente redistribuzione di reddito a beneficio delle categorie più disagiate, e solleva, d'altro canto, l'assistenza pubblica da oneri imponenti, contribuendo anche a determinare un clima di pace sociale.

A conclusione di questa nostra disamina invochiamo dal Governo l'intervento tempestivo a mezzo di opportuni provvedimenti di assetto delle previsioni, onde siano adeguate le medesime alle reali esigenze, e ciò non solo per il fabbisogno normale del Fondo, ma anche per far fronte ad altra imprescindibile necessità: il congruo aumento dei minimi di pensione.

A tale aumento, per vero, si sarebbe potuto addivenire con i mezzi finanziari resisi disponibili per gli avanzi di esercizio degli anni decorsi, avanzi assorbiti dal mancato concorso dello Stato, che non è da ritenersi revocato, ma solo sospeso o postergato, giacchè l'onere stabilito dalla legge è tutt'ora vigente e la pubblica amministrazione è tenuta ad osservarlo.

Il seguente ordine del giorno presentato dai senatori Pezzini, Grava e De Bosio nella seduta del 12 aprile 1957, durante la discussione dei bilanci finanziari:

« Il Senato

impegna il Governo a salvaguardare la necessaria efficienza del " Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia per i pensionati ", in modo da non compromettere, in ogni caso, la corresponsione dei trattamenti di pensione in atto a favore degli assistiti dall'I.N.P.S.;

lo impegna altresì, in relazione ai suoi reiterati affidamenti, a predisporre sollecite iniziative di legge rivolte a migliorare congruamente i trattamenti minimi di pensione, senza attendere il riordinamento degli enti previdenziali »,

espressamente accettato da parte del Ministro del bilancio, onorevole Zoli, attuale Presidente del Consiglio, dà al Senato la garanzia che il Governo, sempre sollecito nell'alleviare le condizioni di chi più ha bisogno, prenderà le opportune iniziative affinché alla grande benemerita categoria dei pensionati sia ridata la speranza di un più confacente trattamento economico e confermata la certezza di poter godere il frutto della loro opera, delle loro fatiche dedicate al bene della Nazione. (1)

(1) Il Ministro del tesoro nella seduta del Senato del 26 giugno 1957 ha presentato una nota di variazione allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1956-57, nella quale, tra l'altro, è iscritto lo stanziamento di 10.100 milioni per l'aumento dei minimi di pensione a favore dei pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti. Per effetto di questa variazione è in corso la predisposizione del progetto di legge, che determinerà le modalità, il periodo di decorrenza, e la misura di questo aumento. Prendiamo atto con piacere di tale stanziamento; devono però seguirne altri di più elevata entità, affinché il problema possa venir affrontato e risolto in modo congruo a favore dei pensionati.

*Contributo al Fondo addestramento professionale:*

Prima di concludere l'esame dello stato di previsione, sotto il profilo tecnico, ritengo necessario soffermarmi brevemente sul capitolo 106, che prevede il contributo di 10 miliardi al Fondo addestramento professionale dei lavoratori, in applicazione dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La soluzione del problema della formazione professionale dei lavoratori, se è stata di fondamentale importanza fino ad oggi per le cause a tutti note, sta divenendo di primaria e assoluta necessità in seguito alle nuove tecniche di lavoro e alla situazione derivante dalla istituzione della Comunità economica europea. Il nostro Paese, infatti, dovrà competere con Nazioni che posseggono un'attrezzatura economica e tecnica superiore alla nostra, nonché forze di lavoro generalmente più qualificate.

Le disponibilità finanziarie del Fondo addestramento professionale, come gli onorevoli Senatori sanno, sono formate da un contributo statale annuo, fissato dalla legge istitutiva per l'anno 1948-1949 in lire dieci miliardi, ed inoltre da contributi straordinari a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, che da qualche tempo si aggirano sui venti miliardi all'anno.

Con questi mezzi finanziari il Fondo deve far fronte al fabbisogno derivante dai numerosissimi adempimenti stabiliti dalla legge n. 264 (istituzione e funzionamento dei corsi per disoccupati, corsi aziendali di riqualificazione, centri di addestramento professionale, cantieri di lavoro e di rimboschimento), spese che sono andate via via aumentando per la sempre

Il numero delle pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ascendeva, al 31 dicembre 1956, a 2.973.535. Tale cifra, suddivisa per le varie categorie, risulta così composta: 284.592 pensioni da lire 3.500 mensili; 602.291 di lire 5.000; 878.136 da 5.001 a 6.000 lire; 284.014 da 6.001 a 7.000 lire; 211.422 da 7.001 a 8.000 lire mensili; 164.070 da 8.001 a 9.000 lire; 152.279 da 9.001 a 10.000 lire; 396.731 pensioni oltre le 10.000 lire mensili. A queste vanno aggiunte 226.465 pensioni dovute ai superstiti. Vi è poi il problema della estensione della reversibilità ai superstiti dei pensionati liquidati anteriormente al 1945, per la cui soluzione ci risulta essere in corso di predisposizione il relativo provvedimento.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

più efficiente strutturazione dell'addestramento professionale attuata dal Ministero del lavoro, con l'organizzazione anche di una vasta rete di centri di addestramento.

In applicazione della legge n. 264, dal 1949 al 30 giugno 1956, sono stati istituiti n. 28.161 corsi di addestramento professionale in favore di 813.743 lavoratori adulti disoccupati, con

una spesa di lire 41.744.002.004; dal 1951 alla stessa data, sono stati istituiti n. 13.553 corsi normali in favore di n. 291.587 giovani lavoratori, con una spesa di lire 8.523.704.237, di cui lire 1.436.592.754 per attrezzature. Per il corrente esercizio, fino al giorno 30 giugno 1957, i dati predetti vanno aumentati come dai seguenti prospetti:

## CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER LAVORATORI DISOCCUPATI

	Corsi tipo « A » (non produttivi)	Corsi tipo « B » (produttivi artig.)	Corsi tipo « C » (produttivi edili)	Totale
N. Corsi . . . . .	2.606	35	215	2.856
N. Lavoratori . . . . .	56.434	665	4.569	61.668
N. gg. lavorative . . . . .	6.064.371	77.500	574.060	6.715.931
Impegno spesa . . . . .	4.062.579.799	49.506.550	408.261.914	4.520.348.263

## CORSI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NORMALI

	N. Corsi	N. Allievi	Giorni	Spesa gestione	Attrezzature	Totale
Italia Centro-Settent. . .	3.922	74.779	472.342	3.508.857.825	165.733.577	3.674.591.402
Italia Meridionale-Insul.	2.299	50.241	219.859	1.585.568.836	100.649.866	1.686.218.762
	6.221	125.020	692.201	5.094.426.661	266.383.443	5.360.810.164

Nell'anno 1956 sono stati inoltre istituiti anche n. 9 corsi aziendali di riqualificazione per n. 1.206 operai sospesi dal lavoro, allo scopo di perfezionare o mutare le capacità tecniche dei lavoratori stessi ed agevolarne il riassorbimento nel ciclo produttivo.

Gli oneri relativi sono stati sostenuti per 70 milioni dal « Fondo per l'addestramento professionale » e per 52 milioni dalla « Cassa integrazione guadagni operai dell'industria ».

Un settore particolare dei corsi di addestramento professionale per disoccupati è stato dedicato nello scorso anno alle esigenze dell'emigrazione. Taluni di questi, d'accordo col C.I.M.E., hanno interessato l'emigrazione oltre mare, altri invece l'emigrazione europea, specie quella per la Francia.

I corsi concordati col C.I.M.E. sono stati 86 ed hanno riguardato 1.430 lavoratori aspiranti all'emigrazione in Paesi d'oltre mare, con un impegno di spesa di 139.158.870 lire.

Per quanto si riferisce all'emigrazione in Francia, sono stati istituiti 144 corsi in favore di 3.245 lavoratori disoccupati, desiderosi di emigrare in quel Paese, a seguito di preciso impegno di assunzione con contratto annuale rinnovabile, preso dalle competenti autorità francesi. I corsi di addestramento hanno avuto per oggetto i mestieri di « carpentiere, cementista, armatore e muratori polivalenti » con un impegno di spesa di lire 481 milioni e mezzo circa. È prevista anche l'organizzazione di corsi nel settore metalmeccanico a seguito di analogo impegno di assunzione nei confronti di lavora-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori che avranno conseguito le qualifiche richieste.

Questo vasto piano di attività, che merita la più attenta considerazione ed ogni possibile aiu-

to, è stato in gran parte realizzato nei centri di addestramento professionale, che al 30 giugno 1957 risultavano così operanti:

REGIONI	N. dei Centri	N. dei Reparti	N. dei posti di lavoro
Piemonte . . . . .	55	155	3.985
Lombardia . . . . .	50	173	5.254
Veneto . . . . .	94	287	7.685
Liguria . . . . .	18	86	1.933
Emilia . . . . .	49	144	3.192
Toscana . . . . .	46	112	2.183
Marche . . . . .	24	68	1.278
Umbria . . . . .	25	61	1.291
Lazio . . . . .	77	198	4.348
Abruzzi . . . . .	21	47	1.071
Campania . . . . .	90	251	5.256
Puglia . . . . .	50	108	2.073
Lucania . . . . .	4	5	130
Calabria . . . . .	21	53	1.169
Sicilia . . . . .	77	165	3.569
Sardegna . . . . .	12	33	565
Totale . . . . .	713	1.946	44.982

L'esperienza ormai ampiamente confermata da questi ultimi anni di attività, porta ad individuare nei Centri di addestramento professionale gli strumenti migliori e più efficaci dell'opera del Ministero in tale campo, così come è doveroso riconoscere il sistematico e graduale perfezionamento di un settore che, iniziato sotto la spinta di esigenze che parevano contingenti, è diventato ormai permanente. Ed è certo attività che richiede cure continue e continui sviluppi specie per tenere aggiornate le attrezzature, elevare la capacità degli istruttori, far aderire i corsi, le specializzazioni e le qualificazioni alle effettive esigenze del mercato del lavoro. Ma è anche attività che richiede mezzi adeguati ed è perciò che si pone con particolare urgenza la necessità di una revisione dei contributi al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per ren-

derlo capace di sostenere quello che le esigenze della nostra economia e dell'avvenire dei nostri giovani decisamente reclamano.

È da considerarsi, infatti, che fino all'esercizio 1956-1957, il Fondo chiuse gli esercizi annuali con un certo avanzo, che però nell'esercizio in corso è stato pressochè assorbito: ad un'entrata di circa 32 miliardi si contrappone una spesa di 36 miliardi e mezzo.

Questa situazione è derivata in gran parte dal nuovo onere che la legge sull'apprendistato ha posto a carico del Fondo, onere che si aggira intorno ai quattro miliardi.

D'altro canto i contributi straordinari per circa 20 miliardi, che da alcuni anni vengono prelevati dalle disponibilità della gestione assicurativa I.N.P.S. contro la disoccupazione, non solo non possono essere aumentati, ma, data la situazione ormai deficitaria di tale gestione,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovranno venir ridotti e riportati entro i limiti che il legislatore volle fissare con il concetto di straordinarietà stabilita per questa contribuzione.

Negli esercizi 1951-52 e 1952-53 vennero stanziati dallo Stato ben trenta miliardi per il Fondo, senza considerare che nel bilancio dell'attuale esercizio finanziario il contributo per i sussidi straordinari di disoccupazione ammonta soltanto a 100 milioni, mentre nel 1948 tale contributo fu di trenta miliardi.

Ciò posto, appare più che mai necessario che al Fondo per l'addestramento dei lavoratori vengano assicurati mezzi più larghi e rispondenti alle necessità sempre crescenti dello stesso, ed inoltre che la contribuzione abbia un carattere di normalità, affinché si possano programmare a tempo opportuno i piani per l'addestramento professionale.

#### *I servizi per l'emigrazione:*

Lo stanziamento per questi servizi, come abbiamo visto, è di un miliardo e 550 milioni, di cinquanta milioni superiore a quello dello scorso esercizio (capitoli 90 e 100).

Il Ministero del lavoro svolge una notevole attività nel settore della emigrazione, al quale è preposto un apposito « Servizio per l'avviamento e la tutela di lavoratori emigranti », con otto Divisioni.

Tale attività si svolge in collaborazione col Ministero degli affari esteri per quanto si riferisce agli accordi di emigrazione e alla tutela previdenziale ed assistenziale dei nostri lavoratori (va sottolineato l'accordo concluso lo scorso luglio a Lussemburgo sulla convenzione europea per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti), e ai problemi del lavoro nel quadro delle varie organizzazioni internazionali, come l'O.E.C.E., la C.E.C.A., il C.I.M.E.. Si attua, inoltre, con la propria struttura organizzativa nelle operazioni di reclutamento, di selezione e di avviamento all'estero dei lavoratori italiani, a mezzo degli Uffici provinciali del lavoro delle zone di emigrazione, e dei Centri di emigrazione di Milano, Genova, Napoli, Messina e Verona.

Nel 1956, l'emigrazione permanente assistita dal Ministero del lavoro ha interessato circa 99.000 fra lavoratori e loro familiari (contro 70.000 nel 1955), così ripartiti:

	Lavoratori	Familiari
Europa . . . . .	62.482	9.726
America . . . . .	515	19.544
Africa . . . . .	1.152	154
Australia . . . . .	3.172	2.113
	67.321	31.537

All'emigrazione permanente va aggiunta quella a carattere stagionale, che ha le sue punte massime con la Svizzera (fino a 150.000 unità annue), e che si svolge esclusivamente nell'ambito europeo.

La relazione generale sulla situazione economica, commentando i dati statistici dell'emigrazione, rileva che nel complesso quella transoceanica assistita non è aumentata rispetto al 1955, nè si prevede possa crescere nel pros-

simo anno (1), per il movimento emigratorio europeo invece si ritiene che la tendenza all'incremento perduri anche nel 1957.

(1) Il 29 agosto 1957 la Camera americana dei rappresentanti ha approvato un progetto di legge, che consente l'emigrazione negli Stati Uniti « fuori quota », di ventiduemila italiani, precisamente di familiari che desiderano ricongiungersi ai loro parenti.

Sono ben noti agli onorevoli Senatori i problemi di carattere generale e specifico connessi con la nostra emigrazione, tra i quali va sottolineato il più fondamentale, quello relativo all'accentramento di tutti i servizi, attualmente suddivisi fra sette Ministeri, e al coordinamento delle iniziative interessanti questo settore così vitale e di così alto contenuto umano e sociale.

Al riguardo va segnalata la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Dazzi per la istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero, il cui provvedimento è all'esame e all'approvazione della Camera dei deputati, dopo la presentazione della relazione dell'onorevole Lucifreddi, che conclude la pregevole ed ampia sua esposizione auspicando che il nuovo organo possa svolgere in modo efficace, con spirito di dedizione e di comprensione, l'azione delicatissima che gli è affidata, studiando a fondo le possibilità concrete di emigrazione, preparando e selezionando opportunamente gli emigranti, agevolandone la sistemazione e, soprattutto, seguendo la loro vita all'estero e quella delle loro famiglie, in modo che essi sentano sempre presenti e vigili al loro fianco, per tutelarli ed assisterli, con azione premurosa e continua, i rappresentanti della Patria che hanno dovuto lasciare, ma che non è immemore di loro, così come essi di lei conservano vivo il ricordo e l'amore.

\* \* \*

#### *Contributo di 12 miliardi all'I.N.A.-CASA:*

Il finanziamento del piano « per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori », viene effettuato, come è noto, mediante l'imposizione di un contributo a carico dei lavoratori non agricoli — 0,60 per cento delle retribuzioni percepite —; dei datori di lavoro privati — 1,20 per cento delle retribuzioni corrisposte —; e a carico dello Stato — 4,30 per cento *una tantum* del gettito dei contributi citati e 3,20 per cento all'anno, per 25 anni, del costo delle costruzioni effettuate nel 1° e 2° settennio di attuazione del Piano, limitatamente alla parte non eccedente le lire 400 mila a vano —.

Per quanto si riferisce all'intervento dello Stato, la legge stabilisce che esso provveda a versare degli anticipi sulle somme dovute ai titoli sopraindicati, nella misura di 15 miliardi all'anno nel 1° settennio e di 12 miliardi all'anno nel 2° settennio. Infatti l'applicazione dei contributi sulle retribuzioni, che doveva avere originariamente la durata di sette anni a norma della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è stata prorogata di altri sette anni dalla legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Il vostro relatore ritiene utile fare un sintetico bilancio dei mezzi finanziari impiegati e dei risultati conseguiti con l'attuazione del primo settennio del Piano.

Esso ha raggiunto un volume complessivo di mezzi finanziari di 323.735 milioni, formati: per 197.354 da contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori; per 104.823 da anticipazioni dello Stato in conto dei contributi previsti dalla legge; per 21.558 dalle quote di ammortamento, di fitto e proventi vari.

Alla fine del settennio si era provveduto in base a questi mezzi finanziari a stanziamenti della gestione I.N.A.-Casa per 312.300,5 milioni ed a impieghi in costruzioni per oltre 309.680 milioni, e in aree, prestiti ai Comuni e ad enti vari per milioni 5.110,4.

Il numero dei cantieri aperti nel periodo 1° aprile 1949 - 31 marzo 1956, è stato di 9.505, ripartiti in oltre 4.000 Comuni; il numero degli alloggi costruiti di 137.888 (pari a 750 mila vani).

Il Piano ha assicurato l'occupazione media permanente per 7 anni di circa 50 mila operai, con oltre dieci milioni di giornate lavorative ogni anno. A questo impiego di mano d'opera va aggiunto un volume presso a poco corrispondente per l'occupazione derivata indirettamente negli altri settori per la domanda di materiali e impianti necessari alla costruzione delle case.

Dinanzi a questi risultati si può ben affermare che gli scopi della legge istitutiva hanno trovato nel primo settennio piena e concreta realizzazione, e riconoscere l'opportunità della proroga per un secondo settennio, in considerazione anche del fatto che le ragioni, le quali determinarono la provvida istituzione dell'I.N.A.-Casa, sussistono tutt'ora, e che l'at-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tività dell'Ente si è dimostrata soddisfacentemente funzionale, strutturalmente snella e capace di adeguare le proprie disposizioni normative alle esigenze dei lavoratori, che venivano occupando i nuovi alloggi.

Per effetto della proroga del Piano il volu-

me dei mezzi finanziari che si renderanno disponibili nel secondo settennio è di 394 miliardi, realizzabili attraverso il movimento del « fondo di rotazione » nel periodo venticinquennale di ammortamento delle costruzioni, come si rileva dalla seguente tabella:

*Disponibilità di competenza del primo settennio e dei periodi successivi*  
(miliardi di lire)

1	I settennio 1949-56	II settennio 1956-63	Dopo il II settennio <i>a)</i> 1963-88
	2	3	4
Contributi datori di lavoro e lavoratori . . . . .	198	231	—
Contributo dello Stato ( <i>b</i> ) . . . . .	105	84	300
Altre entrate ( <i>c</i> ) . . . . .	21	79	500
VOLUME piani ordinari . . . . .	324	394 ( <i>d</i> )	800 ( <i>d</i> )

(*a*) 25 piani annuali di cui all'art. 20 della legge n. 43;

(*b*) in totale 439 miliardi, distribuiti in 39 anni, con le anticipazioni fissate dalla legge istitutiva e da quella di proroga;

(*c*) quote di ammortamento, fitti e varie;

(*d*) importi da aumentarsi per l'acceleramento ottenibile col Piano aggiuntivo (art. 8 della legge 1148).

Il nuovo Piano settennale prevede, inoltre, l'attuazione di Piani annuali aggiuntivi, che amplieranno le possibilità costruttrici dell'I.N.A.-Casa, richiamando l'intervento del piccolo risparmio e favorendo categorie di lavoratori, che, fino ad oggi, avevano ben poche probabilità di rientrare tra i beneficiari dello stesso. La nuova legge, infatti, prevede che i lavoratori contribuenti possano prenotare un alloggio da assegnarsi con criteri diversi da quelli seguiti nel trascorso settennio. I lavoratori possono ottenere detti alloggi mediante l'anticipo di una certa somma e impegnandosi all'ammortamento del debito residuo in un periodo non superiore ai 10 anni.

Questa iniziativa ha trovato vasto consenso tra i lavoratori. Infatti la situazione alla fine del 1956, a pochi mesi dalla pratica attuazione del nuovo programma aggiuntivo, era quanto mai lusinghiera, come risulta dal fatto che diverse migliaia di concorrenti avevano presen-

tato domanda di prenotazione nelle località ove si era provveduto alla pubblicazione degli avvisi riservati alla generalità dei lavoratori, e il Piano aggiuntivo aveva già un primo avvio per un importo complessivo di 24 miliardi, dei quali 6 corrispondenti alle quote di anticipazione versate dai lavoratori.

Il nuovo Piano settennale si presenta come un sempre più efficace strumento di politica economica e sociale, purchè esso venga attuato con i criteri tecnici e funzionali che diedero ottimi risultati durante il precedente settennio.

Nel 1956, infatti, vi è stato un forte rallentamento nei piani di attuazione conseguenti al rinnovo della legge, tanto che le giornate operaie sono state ridotte alla metà dell'anno precedente (2.240.874 contro 5.580.164). E ciò nonostante che la gestione I.N.A.-Casa fosse stata autorizzata ad iniziare anche prima del 31 marzo 1956 le operazioni preliminari per l'attuazione del 2° Piano, sia per le costruzio-

ni dirette, sia per quelle aziendali previste dal 2° comma dell'articolo 11 della legge istitutiva; e nonostante che in virtù di questa facoltà, fin dall'inizio del 2° settennio, fossero state predisposte le direttive tecniche per la progettazione, reperite le aree in parecchie località e, successivamente alla promulgazione della legge di proroga, perfezionati gli stanziamenti relativi a costruzioni ordinarie per 80.765 milioni, a costruzioni aziendali per 10.340 milioni.

Le innovazioni introdotte dalla legge di proroga, la necessità di nominare e insediare gli organi direttivi, di coordinare i nuovi piani di attuazione, possono spiegare in parte il ritardo nella esecuzione del programma predisposto, ma sembra al vostro relatore che una certa disfunzione nel tempestivo impiego dei fondi, e nell'attività dell'Organo preposto all'attuazione dei programmi, si sia verificata.

Nutriamo ferma fiducia che il lamentato rallentamento nella esecuzione di queste opere di grande importanza per l'economia del Paese, sia al più presto eliminato per effetto di un rinnovato, più sollecito e funzionale ritmo impresso alla gestione dell'I.N.A.-Casa.

\* \* \*

#### *Osservazioni conclusive:*

A conclusione di questo sommario esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, esame che gli onorevoli Senatori vorranno completare con la loro particolare competenza, il relatore crede di dover richiamare l'attenzione dei colleghi su due aspetti, che ritiene fondamentali per la vita e il funzionamento di questo dicastero.

Il primo è quello dei mezzi posti a disposizione. Ho rilevato la caratteristica di costante e grande sviluppo del Ministero, alla cui evoluzione però non corrisponde l'entità dei mezzi finanziari per la sua piena funzionalità.

Da qualche anno a questa parte lo stanziamento complessivo preventivato per far fronte alle spese è in realtà in diminuzione, anche se, formalmente, appare lievemente in aumento. Alcuni stanziamenti sono mantenuti fermi, nonostante le sopravvenute maggiori esigenze (Fondo per l'addestramento professionale - cooperazione), altri sono previsti e calcolati in cifra inferiore a quella stabilita per legge (Fon-

do per l'adeguamento pensioni) o sono palesemente insufficienti (Ispettorato del lavoro e pei servizi degli uffici dei Collocatori comunali).

Sottolineiamo queste deficienze, affinché durante il corso dell'esercizio vengano possibilmente e almeno in parte eliminate, ma soprattutto perchè nel predisporre il prossimo stato di previsione si tenga conto di questi rilievi del Parlamento.

Il secondo punto su cui desidero richiamare l'attenzione del Senato è quello relativo al funzionamento del Ministero. È doveroso riconoscere il suo continuo adeguamento alla importanza dei compiti che è chiamato ad assolvere nella vita economica e sociale del nostro Paese, adeguamento che deriva dalla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici, da una più idonea struttura organica dell'Amministrazione, dalla sistemazione dei ruoli delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva dell'Amministrazione centrale e degli Organi periferici.

Il Ministero del lavoro è divenuto a pochi anni dalla sua istituzione lo strumento idoneo, l'organo attivo ed efficiente dello Stato per la soluzione dei problemi del lavoro e ciò, soprattutto, grazie alla ammirevole dedizione, alla preparazione tecnica e all'alta sensibilità sociale di tutti i suoi collaboratori: dai ministri e dai sottosegretari di Stato che si sono succeduti, ai direttori generali, ai dirigenti dei vari uffici fino ai più modesti ed umili dipendenti. L'elogio non è formale, ma è l'espressione sincera che il vostro relatore si sente in dovere di fare, sicuro di interpretare l'unanime consenso del Senato.

## PARTE SECONDA

### LEGISLAZIONE SOCIALE

#### *Sviluppo della legislazione sociale dalla Liberazione in poi:*

Esaurito con l'esame tecnico-contabile dello stato di previsione della spesa il compito specificatamente riservato al relatore, sarei stato tentato anche io di occuparmi, secondo la prassi adottata dagli illustri colleghi che mi hanno preceduto nell'espletamento di questo difficile compito, dell'opera svolta e delle realizzazioni

attuato dal Ministero del lavoro nei vari settori, rispettivamente delle iniziative da promuovere e da attuare non tanto e solo da esso, quanto dal Governo, meglio dallo Stato democratico, per assicurare il lavoro a tutti e con esso la tutela dell'*homo faber* nella sua individualità, nella sua dignità umana, nelle sue necessità, nelle sue ansie e sofferenze.

Senonchè tale esame è stato fatto in modo esauriente e per ora definitivo dagli onorevoli Senatori che mi hanno preceduto durante la prima e l'attuale legislatura: dall'onorevole Rubinacci, uomo politico e sindacalista particolarmente versato in materia, al senatore Grava, Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione permanente, che nelle due sue relazioni ha sottoposto ad approfondita ed appassionata trattazione tutti i problemi del lavoro; dal senatore Monaldi, che con la sua sensibilità di medico e di umanista ci ha prospettato e fatto sentire soprattutto i problemi del lavoratore affetto da malattia o colpito da infortunio, al senatore Sacco, studioso della cooperazione, di cui ci ha prospettato i vari complessi problemi; dal senatore Angelini, che da esperto sindacalista ha posto in evidenza le questioni più urgenti da risolvere nel campo di sua specifica competenza, al senatore Zane, che, rifacendosi alla sua esperienza dei problemi del lavoro, ci ha intrattenuto particolarmente sull'apprendistato e la tutela del lavoratore, al senatore Sibille, che nella chiara sua relazione ha espresso l'ansia di giustizia sociale che anima il suo spirito generoso.

Nulla di nuovo posso aggiungere a sì ampie e complete trattazioni, anche a motivo del prezioso apporto costituito dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese che, specialmente per quanto riguarda il capitolo II, dedicato alla occupazione ed alla disoccupazione ed agli interventi delle pubbliche amministrazioni nel campo del lavoro e della previdenza sociale, può essere considerata come una vera e propria relazione al bilancio sottoposto al nostro esame.

La mia attenzione perciò si è rivolta verso un'attività apparentemente più astratta, ma altrettanto pertinente, quale è quella della evoluzione del diritto del lavoro in questo tormentato dopoguerra, durante il quale lo Stato democratico, riparate le rovine materiali e morali

in cui il nostro popolo era stato gettato, seppe affrontare anche il riordimento e il rinnovamento legislativo nel campo costituzionale prima, ed in quello della legislazione sociale poi.

Il tracollo del precedente regime con tutta la sua impalcatura corporativista ha determinato, soprattutto in questo ramo del diritto, un vuoto che ancora oggi non è stato possibile riempire completamente, ma che viene gradualmente eliminato grazie ai nuovi provvedimenti sociali meglio rispondenti ai principi programmatici affermati nella nostra Costituzione, in base ai quali il diritto del lavoro può essere definito, il complesso dei mezzi con i quali è riconosciuta giuridicamente la persona lavoratrice nel suo significato assoluto di persona umana.

Per dare agli onorevoli Colleghi la possibilità di un orientamento sia pur incompleto della evoluzione legislativa verificatasi in questo ultimo dodicennio nel vasto campo del diritto del lavoro, ho raccolto nell'Appendice a questa mia modesta relazione, le principali provvidenze legislative emanate dalla fine della guerra in poi, con riferimento alle fondamentali leggi originarie in gran parte abrogate, sostituite o modificate.

La lettura di questa elencazione sarà forse noiosa, ma non del tutto inutile. Servirà a constatare l'attività legislativa compiuta dal Parlamento repubblicano, a rilevare in quali settori si è maggiormente legiferato, in quali meno o nient'affatto; ad individuare i problemi sociali che è necessario risolvere, sia pure gradualmente: dalla legge sindacale alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro; dalle norme per la formazione e l'orientamento professionale a quelle per la eliminazione della disoccupazione, causa prima di miseria e di sofferenze, alla riforma strutturale e sostanziale del sistema previdenziale ed assistenziale; dal riconoscimento concreto dei nuovi diritti e della nuova posizione del lavoro, alla cooperazione tra le classi sociali per il comune benessere e progresso economico e civile.

Per facilitare l'esame dell'accennato elenco, lo ho suddiviso per materia e per settori, seguendo in questi l'ordine cronologico.

La lettura dell'Appendice pone in evidenza anzitutto la mole e la complessità delle leggi emanate, da quelle di natura costituzionale,

prima fra tutte la Costituzione repubblicana, che ha posto le basi fondamentali del nuovo diritto del lavoro, a quelle organizzative-strutturali; dalle leggi sulla disciplina del rapporto di lavoro, a quelle della previdenza sociale, dell'assistenza e della cooperazione.

Se da una prima lettura dell'elencazione dei provvedimenti sociali emanati in questo dodicennio, passiamo ad un esame d'insieme, ci è facile constatare che fino a tutto il 1948, le leggi emanate hanno carattere contingente e transitorio, essendo dirette a superare la carenza legislativa provocata dall'abolizione della legislazione fascista corporativa e la fase delle necessità più impellenti derivate dalla guerra e dalla sopravvenuta svalutazione.

Dalla fine del 1948, anno in cui venne eletto per la prima volta il Parlamento repubblicano, inizia il secondo periodo legislativo, caratterizzato dapprima dall'adozione di provvidenze di assestamento dirette soprattutto a combattere la disoccupazione e la sottoccupazione ed ispirate ai nuovi principi democratici, successivamente da leggi che vanno via via uniformandosi alle nuove esigenze sociali, innovando anche in diversi settori (adeguamento delle pensioni, estensione dell'assicurazione malattia, provvedimenti per l'assicurazione infortuni, per la prevenzione contro gli infortuni, per la protezione della famiglia, per l'istruzione e la qualificazione professionale, per la previdenza ed assistenza sociale; stipulazione di una serie di accordi internazionali diretti a conservare e tutelare i diritti assicurativi e previdenziali ai lavoratori emigranti), si da porre le basi per la nuova evoluzione legislativa che detterà le norme delle riforme di struttura dei nostri istituti giuridici, per la cui realizzazione il Parlamento potrà giovare degli attesi risultati dell'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori, la cui preziosa documentazione renderà più agevole il complesso compito dell'adeguamento legislativo alle attuali esigenze del mondo del lavoro.

Passando ad una sommaria disamina di qualcuno dei più importanti problemi legislativi, che una più attenta lettura dell'allegata elencazione pone in evidenza, mi sembra di dover annoverare per primo quello relativo alla legge sindacale e alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

\* \* \*

#### *Legge sindacale - Contrattazione collettiva:*

L'attuazione delle norme contenute nell'articolo 39 della Costituzione risolve un grande problema, uno dei problemi fondamentali della vita sociale del nostro Paese: si tratta di determinare la posizione delle categorie professionali e delle organizzazioni che esse rappresentano nei confronti dello Stato, dell'inserimento cioè dei sindacati nell'ordinamento giuridico, allo scopo di dare agli stessi la capacità giuridica per adempiere i compiti loro attribuiti dalla Costituzione, primo fra tutti quello di concludere i contratti collettivi con efficacia obbligatoria nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie professionali.

Il sindacato oggi è estraneo all'ordinamento giuridico, e nessuna disciplina è prevista per la sua attività, per cui è una semplice associazione di fatto, che gode della tutela di cui agli articoli 36, 38 del Codice civile, rispettivamente della libertà derivante dall'articolo 18 della Costituzione, ma non dei diritti e dei poteri sanciti dal sopra menzionato articolo della Costituzione.

Della disciplina obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro si è discusso ripetutamente nelle relazioni sui bilanci preventivi del Ministero del lavoro, ma a questa disciplina non si può, a mio avviso, giungere, se prima non viene risolto il problema della rappresentatività delle associazioni sindacali.

Il soggetto chiamato a concludere i contratti collettivi di lavoro con efficacia *erga omnes* è il sindacato, ma se esso non ha la piena capacità giuridica attribuitagli dalla legge non può esplicare tale potere.

D'altro canto è di evidente urgenza l'inserimento del fenomeno sindacale nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, nell'interesse di tutti i lavoratori e della stessa produzione.

Il perpetuare una situazione di cose, per cui il soggetto di un negozio giuridico di così vasta importanza ed efficacia, qual'è il contratto collettivo, sia ignorato e pretermesso dall'ordinamento giuridico, mi sembra non solo dannoso, ma pericoloso.

L'ex Ministro del lavoro, onorevole Rubinacci, nel lontano dicembre 1951, presentò un importante progetto di legge diretto a disciplinare la materia e con essa anche il diritto di sciopero. Questa iniziativa, che meritava la massima considerazione, non trovò nel Parlamento benevola accoglienza, avendo fatto sorgere il timore che la libertà sindacale potesse venire intaccata dalle disposizioni previste per la registrazione delle associazioni sindacali e per il controllo sul contenuto dei contratti collettivi ai fini della loro efficacia obbligatoria. Anche sulla prospettata disciplina del diritto di sciopero sorsero polemiche, con il risultato di far procrastinare l'esame del disegno di legge, fino a che decadde per la sopravvenuta scadenza della legislatura.

Durante l'attuale legislatura sono state presentate diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare per la disciplina dei contratti collettivi di lavoro (onorevoli Pastore, Di Vittorio, Roberti), che però non sono state esaminate, in attesa anche della presentazione di un più completo disegno di legge da parte dell'ex Ministro del lavoro, onorevole Vigorelli, che nella CXXII seduta del Senato (21 maggio 1954) così si esprimeva al riguardo: « Il problema della formulazione della legge sindacale si presenta in termini estremamente delicati e difficili. La Costituente, nel dettare l'articolo 39 della Costituzione, ha ritenuto di conciliare i principi della piena libertà sindacale con quelli dell'efficacia obbligatoria dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle legittime rappresentanze delle categorie. Ma il legislatore ordinario, che deve dare concreta attuazione a tali principi, si trova di fronte a gravissime difficoltà. Il procedimento di registrazione delle associazioni e la necessità di accertare la loro consistenza numerica ai fini della stipulazione dei contratti, implicano necessariamente l'esercizio di controlli che potrebbero incidere profondamente sul principio della libertà sindacale. Comunque, il problema è attualmente oggetto di attento esame del Ministero, il quale non manca di seguire gli indirizzi che in argomento si vanno manifestando anche sul piano dottrinale, così da far tesoro di tutti gli insegnamenti e di tutti i suggerimenti per la formazione di un testo legislativo, che dovrà assumere una importanza fondamentale nel qua-

dro dell'attuazione della Costituzione repubblicana ».

Il disegno di legge di iniziativa ministeriale ci risulta essere già predisposto in uno schema che la cortesia dell'onorevole Vigorelli fece conoscere al vostro Relatore, per cui questi, interpretando certo il pensiero del Senato, esprime il voto che la soluzione del problema venga affrontata d'urgenza da parte dell'onorevole Ministro del lavoro che gli è succeduto.

È necessario, ad avviso di chi scrive, tener fermo il principio che l'istituto della registrazione del sindacato venga regolato contemporaneamente alla disciplina giuridica per la contrattazione collettiva.

La registrazione è bensì l'elemento formale, ma indispensabile per l'acquisto della personalità giuridica del sindacato. Senonchè la fissazione delle norme per la registrazione delle associazioni sindacali è molto complessa e non risolvibile facilmente, data anche l'attuale situazione sindacale.

La registrazione impone anzitutto di accertare se sussista il particolare requisito della rappresentatività di uno o più sindacati nei confronti delle categorie, che non dipende soltanto dall'esistenza di una maggioranza assoluta, relativa o altrimenti qualificata, ma deriva da elementi e situazioni molto più numerose e complesse, dalla struttura organizzativa, dalla funzionalità del sindacato e dall'attività da esso svolta; dipende anche dal prestigio e dall'ascendente posseduti nei confronti dei non iscritti e delle stesse organizzazioni contrapposte; dipende dalla posizione assunta nell'azione sindacale e dai risultati in essa conseguiti.

Il giudizio sulla rappresentatività è quindi un giudizio complesso, che per il principio di libertà sindacale, stabilito dalla Costituzione, non deve dipendere dalla volontà del Governo, ma da norme precise che ne stabiliscano i requisiti e gli elementi. Una tale disciplina oggi difficilmente potrebbe venir predisposta, data la situazione politico-sindacale in atto, per cui se si vuole seriamente affrontare il problema è necessario ricorrere ad un'altra soluzione di carattere provvisorio, rimettendo tale giudizio ad un organo che viva ed operi nel settore economico e del lavoro e possa, per tale sua posizione e per le funzioni svolte, essere giudice informato, e nel contempo sereno ed

obbiettivo della posizione delle singole associazioni sindacali.

Gli onorevoli senatori hanno già compreso a chi intendo alludere: al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a questo organo di recente costituzione, posto al vertice dell'ordinamento rappresentativo delle categorie produttive, di consulenza del Parlamento e del Governo, che ha l'iniziativa legislativa e può contribuire, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge, alla elaborazione della legislazione economica e sociale.

La speciale composizione di questo ente, nel quale sono rappresentate tutte le categorie produttive, lo pone in una posizione ed in una considerazione assai favorevole per poter esprimere un giudizio attendibile sulla esistenza del requisito di cui trattasi. D'altro canto le funzioni, che la Costituzione prima e la legge regolatrice poi gli attribuiscono, lo indicano come particolarmente idoneo all'assolvimento di questo importante compito.

Riconosciuto giuridicamente il sindacato e costituito così il soggetto giuridico capace di volere e di agire per la tutela degli interessi delle categorie che rappresenta, ci sembra che non ostino gravi difficoltà alla formazione di una disciplina legislativa per la stipulazione dei contratti collettivi con efficacia vincolante *erga omnes*.

Il fatto stesso che l'ordinamento giuridico riconosce, come soggetto capace di questo determinato negozio, il sindacato, sta a confermare la esclusività di tale capacità. Non è concepibile un Sindacato senza capacità, come non si può concepire una norma collettiva che non sia del Sindacato. Il Sindacato, in sostanza, non è che lo strumento tecnico per la immissione di questo particolare tipo di interessi, e cioè degli interessi di categoria, e come nella minore sfera di libertà personale privata non si negano capacità di autonomia, egualmente non si possono negare in questa più vasta sfera di interessi del gruppo professionale. Il contratto collettivo o è del sindacato o non è più contratto collettivo.

La nostra Costituzione, infatti, ha voluto il Sindacato e la norma collettiva, non ha voluto una legge statutale che regoli in concreto il rapporto collettivo di categoria: essa ha affermato, nel nostro ordinamento il principio della auto-

disciplina di categoria professionale, principio che va tenuto presente e rigorosamente osservato nella legge sindacale, che auspichiamo sia al più presto formata per una valida ed efficace tutela del lavoratore e per un armonico svolgimento dei rapporti di lavoro, al fine di attuare un ordinamento democratico che riconosca alle forze produttive il potere di autodisciplinarsi, e ai lavoratori il diritto di collaborare liberamente e responsabilmente alla gestione delle aziende, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 46 della Costituzione).

\* \* \*

#### *Lavoro a domicilio:*

Uno dei problemi che deve essere affrontato con la massima urgenza in sede legislativa è quello del lavoro a domicilio. La carenza della legge sindacale da un lato e di una specifica disciplina legislativa dall'altro, lasciano questa vasta categoria di lavoratori priva di tutela, e ciò proprio in un periodo in cui questa forma di lavoro va sempre più estendendosi e complicandosi per la tendenza a ricorrere alla stessa anche da parte di aziende in cui il lavoro a domicilio era fino ad oggi del tutto sconosciuto.

Come è noto un primo tentativo di tutela si ebbe col regio decreto 28 agosto 1924, n. 1423 (articoli 4 e 135), concernente provvedimenti per l'attuazione delle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia. Successivamente la 21<sup>a</sup> dichiarazione della « Carta del lavoro » stabiliva che il « contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la pulizia e l'igiene del lavoro a domicilio ». Con la conclusione di alcuni contratti collettivi si cercò di inquadrare questa categoria di lavoratori nell'ordinamento corporativo senza tuttavia giungere ad una efficace regolamentazione.

Al momento della nuova codificazione non è stato ritenuto opportuno introdurre nella parte riguardante il rapporto di lavoro una specifica disciplina del lavoro a domicilio, per cui la situazione legislativa attuale rimane pressochè riassunta nel disposto dell'articolo 2128 del

Codice civile « *Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione (la terza del libro V) in quanto compatibili con la specialità del rapporto* », e cioè condizionando l'applicabilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ad una compatibilità di difficilissimo accertamento, che lascia pressochè insoluto, sul piano legislativo, questo grave problema.

Di fronte a questa effettiva carenza legislativa e, come rilevato, all'estendersi di questo fenomeno sociale, il Parlamento repubblicano formulò varie proposte di legge nella prima legislatura, decadute alla sua fine e riprese nella attuale legislatura. Si tratta delle proposte degli onorevoli Pastore e Morelli e onorevoli Di Vittorio ed altri, che vennero semplificate e coordinate con una nuova stesura da parte della XI Commissione permanente della Camera dei deputati, il cui testo, approvato dalla stessa, è stato recentemente trasmesso al Senato e assegnato in sede deliberante alla vostra 10ª Commissione.

Alla ripresa dei lavori parlamentari il disegno di legge sarà senz'altro esaminato e discusso sulla scorta anche delle importanti « *Conclusioni* », che di questi giorni sono state rese note dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, conclusioni che pongono in evidenza la complessità delle questioni da risolvere: dalla caratterizzazione del tipo particolare di questo rapporto di lavoro — in esso viene ravvisata la dipendenza economica ma non quella gerarchica dal committente —, alla distinzione con il rapporto di lavoro subordinato — il lavoro non si svolge nell'azienda bensì nel domicilio in senso lato del lavoratore —, alla diversità dell'oggetto, non la prestazione personale d'opera, ma il prodotto finito.

Complessità e difficoltà di regolamentazione giuridica del rapporto che nella chiara relazione conclusiva della Commissione di inchiesta così vengono riassunte:

« Nell'affrontare il difficile compito di una disciplina legislativa del lavoro a domicilio, va tenuta presente la preoccupazione, che va menzionata in via preliminare, da una parte, di non ostacolare un tipo di prestazione d'opera nei casi in cui essa, soggettivamente ed obiettivamente si manifesti appropriata, e, d'altra

parte, avviare verso un graduale riassorbimento in normali forme di lavoro nell'azienda in tutti quei casi in cui l'impiego del lavoro a domicilio è stato consigliato soltanto dai vantaggi che, per la retribuzione e per gli altri aspetti del rapporto di lavoro subordinato, lo imprenditore realizza adottando il lavoro a domicilio.

Invero, il primo carattere del fenomeno del lavoro a domicilio può riassumersi nella duplicità della sua manifestazione, come normale attuazione di una forma di produzione adatta a prestazioni, cui può attendere personale prevalentemente femminile nella sede familiare e, comunque, adatta a prestazioni che, per la loro natura, non richiedono affatto l'organizzazione aziendale, oppure come attuazione di una specie di anormale decentramento aziendale rivolto esclusivamente ad eludere le norme di protezione del lavoratore subordinato in un apparente lavoratore autonomo o in un lavoratore a domicilio, la cui posizione sfugge agli ordinari controlli sul personale interno dell'azienda.

Per questo aspetto la regolamentazione del lavoro a domicilio dovrà essere diretta ad eliminare le condizioni di vantaggio che hanno indotto all'accennato decentramento aziendale, al fine di scoraggiarlo o almeno di attenuarne i motivi determinanti.

Conviene anche sottolineare l'esigenza che le norme che dovranno essere dettate siano tali da poter essere in concreto applicate, considerando la situazione tutta particolare in cui si svolge il lavoro a domicilio, che rende difficoltosi i controlli.

Non si può d'altra parte ignorare che la spinta alla evasione è costituita dall'interesse degli imprenditori a ridurre i costi di produzione, ad attuare impiego di mano d'opera in modo più agile e snello e tale da poter essere gradito alle necessità della produzione (per esempio la crisi tessile del 1950), alla tendenza a sfuggire ai vincoli legali e contrattuali sia per la parte normativa del rapporto di lavoro e sia per la sua cessazione (libertà di licenziamento).

Per converso, la ancora notevole disoccupazione esistente nel nostro Paese, porta a che vi siano sempre sul mercato di lavoro rilevanti aliquote o di disoccupati o di lavoratori auto-

nomi o di lavoratori di altri settori economici che tendono ad inserirsi nel lavoro industriale, aspirando a forme di esistenza, che, pur disagiate, possono rappresentare un progresso rispetto a quella offerta dalla disoccupazione o dalla originaria occupazione agricola o artigianale.

Non va trascurato infine che i lavoratori a domicilio tendono a rimanere estranei ad ogni forma di organizzazione sindacale, la quale trova il suo naturale elemento di polarizzazione nella convivenza dei lavoratori nelle aziende.

Il primo risultato utile da trarre dalle considerazioni di cui sopra riguarda l'evidente opportunità di considerare negativamente la tendenza, che invece continuamente riaffiora, ad estendere al lavoro a domicilio tutte le norme di tutela tipiche del lavoro subordinato, irrendo così il problema della tutela del lavoro a domicilio in difficoltà insolubili.

La disciplina legislativa deve partire dalla realtà, tener conto delle caratteristiche essenziali del tipo di rapporto che intende regolare e deve per esso dettare compiutamente appropriate disposizioni, adottando, di volta in volta, ove ne sia il caso, quelle che regolano il rapporto di lavoro subordinato evitando rinvii generici e vaghi ».

Il vostro Relatore esprime piena adesione a queste considerazioni, e la certezza che il Parlamento porterà al più presto a compimento lo strumento legislativo, diretto a sottrarre questa vasta categoria di umili lavoratori ad ogni possibilità di speculazione e ad assicurarle una adeguata tutela economica, previdenziale ed assistenziale.

\* \* \*

#### *Formazione professionale delle forze di lavoro :*

Numerosi sono stati i provvedimenti legislativi emanati in questo dodicennio per affrontare e risolvere il problema della formazione professionale dei lavoratori.

Si tratta di preparare coloro che, compiuta l'istruzione scolastica obbligatoria, si avviano ad un mestiere o ad un'arte e quindi vengono immessi nella vita del lavoro, di qualificare chi non ha potuto trovare lavoro per mancanza di preparazione professionale o riqualificare chi è costretto a lasciare o a cambiare settore

di lavoro, infine di educare professionalmente il lavoratore adulto per accrescere la sua capacità professionale e, specialmente, onde si possa elevarlo sempre più anche in considerazione del continuo evolversi delle tecniche di lavoro. Un compiuto ordinamento di educazione ed istruzione professionale deve essere idoneo a risolvere integralmente questo problema di vasta portata sociale, economica e politica.

Non possiamo certo affermare che la nostra legislazione sia pervenuta a questo risultato. È doveroso però dare atto che non era possibile attuare un sì vasto piano, a causa, anzitutto, della situazione contingente e di straordinaria necessità creatasi nell'immediato dopoguerra, ed anche per la grave deficienza di istruzione scolastica base nella nostra popolazione.

Ci si permetta, in relazione a questo argomento, di riportare la breve, ma precisa analisi fatta dal compianto Vanoni nella sua relazione allo schema di sviluppo: « Per ben rendersi conto della natura del problema gioverà esporre alcuni dati su quello che è l'attuale sviluppo della istruzione in Italia nei suoi termini più generali; si è rilevato a questo riguardo che se l'obbligo scolastico è adempiuto da 84 su 100 obbligati in età di 6-14 anni, su 100 individui in età di 11-14 anni soltanto 26 si iscrivono alle scuole secondarie inferiori, e su 100 di quelli in età di 14-18 anni soltanto 9 si iscrivono alle scuole secondarie superiori. Il problema si presenta notevolmente più grave quando si consideri il solo Mezzogiorno. Occorre inoltre aggiungere che, di una generazione di 100 individui iscritti alla 1<sup>a</sup> classe elementare, sopravvivono scolasticamente dopo 5 anni, e frequentano la quinta classe, soltanto 54. Tale cifra si eleva a 70 per il Nord, ma discende a 37 per il Sud. Poichè il 16 per cento degli obbligati fra i 6 e i 14 anni evade all'obbligo scolastico, e su 100 iscritti alla prima classe 46 non raggiungono la quinta classe, può dirsi che più della metà dei giovani che costituiranno le forze di lavoro ricevono un'istruzione generale nulla o inadeguata, e mancheranno quindi del presupposto di preparazione specifica per la loro vita attiva. Il fenomeno si aggrava sensibilmente nel Mezzogiorno, dove esso si verifica per più di 4/5 dei giovani ».

Nessuna meraviglia pertanto può destare il fatto che il problema della formazione professionale sia stato affrontato e considerato prevalentemente nel quadro del fenomeno della disoccupazione e sottoccupazione, che si sia data maggiore importanza a quello che le note inchieste parlamentari sulla disoccupazione e sulla miseria hanno chiamato il settore *patologico* del problema, anziché a quello *fisiologico*. Si sono adottati, pertanto, rimedi e provvedimenti legislativi di carattere contingente e straordinario più sotto l'aspetto assistenziale che tecnico e sistematico.

La legge che alla fine della guerra disciplinava l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori era il decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, che non poteva venir applicato perchè molte norme erano destinate ad agire a mezzo di organi decaduti e quindi inesistenti, e perchè la legge stessa era ispirata a criteri irrazionali e contrastanti, atti solo a creare confusione e sovrapposizioni di competenze da parte dei vari organi preposti a compito tanto complesso e delicato.

A chiarire la situazione sopravvennero i decreti legislativi 7 novembre 1947, n. 1264, e 14 gennaio 1948, n. 2, per la istituzione e il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati, entrambi sostituiti, infine, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata con la legge 9 maggio 1951, n. 456.

Questo provvedimento legislativo inquadra in un complesso di provvidenze a favore dei disoccupati, la istituzione e lo svolgimento di corsi di addestramento per lavoratori privi di occupazione o per lavoratori dell'industria in soprannumero, nonchè di cantieri scuola e di corsi normali, disponendo anche uno speciale intervento inteso a favorire lo sviluppo dell'apprendistato nell'artigianato e nelle piccole aziende.

Grandi sono stati i vantaggi derivati al mondo del lavoro da questa provvida legge, che però oggi ha bisogno urgente di essere modificata ed innovata, affinchè si possa far fronte alle nuove esigenze sorte dalla persistente disoccupazione e sottoccupazione, cooperare all'attuazione dello schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito nel decennio in corso, ed

essere in grado di sostenere le necessità conseguenti all'evoluzione delle nuove tecniche di lavoro nonchè al sorgere del Mercato comune europeo.

Molte sono le proposte di legge di revisione e di aggiornamento presentate avanti entrambi i rami del Parlamento; ci consta, inoltre, che il Ministero del lavoro ha già predisposto uno schema di disegno di legge, diretto a coordinare i vari progetti di legge di iniziativa parlamentare ed a sistemare *ex novo* la materia.

Queste iniziative sono senza dubbio lodevoli; è indispensabile però tener presente il problema della formazione professionale nel suo complesso e dal punto di vista generale, come abbiamo accennato all'inizio di questa già troppo lunga disamina.

Principio che è stato accolto nella recente legge disciplinatrice dell'apprendistato, la quale risolve non solo il problema della formazione professionale dei giovani, ma anche quello del loro orientamento professionale (1).

L'orientamento professionale dei giovani che si avviano al lavoro presenta un carattere di viva attualità e soddisfa una fondamentale esigenza sociale, permettendo l'espressione massima della personalità a ciascun individuo e la più libera estrinsecazione delle sue energie e capacità. Con la legge 19 gennaio 1955, n. 25, è stato adottato legislativamente e per la prima volta nel nostro paese questo principio.

Il Ministero del lavoro, valendosi dell'attività preziosa dell'E.N.P.I., ha un vasto campo d'azione da svolgere in questo settore, per rispondere alle esigenze imposte dalla reale situazione italiana, caratterizzata, come già abbiamo accennato, da un livello basso di scolarità e dall'inserimento precoce del giovane nell'attività lavorativa. Di qui la grande importanza della legge sull'apprendistato, alla cui attuazione il Ministero del lavoro, unitamente agli organi sottoposti al suo controllo e alla sua vigilanza, dedicherà certo la massima cura.

Per concludere questo argomento ci sembra che si possa affermare che molto è stato fatto per affrontare l'importante problema del-

(1) Dati recentemente forniti dal Ministero del lavoro fanno ascendere il numero degli apprendisti a 466.372, dei quali 215.252 appartengono al settore artigianale.

la formazione professionale, che è necessario coordinare e rivedere d'urgenza i provvedimenti presi in particolari situazioni e, soprattutto, tendere a superare i confini di un addestramento professionale rivolto soltanto a speciali categorie (i disoccupati, i lavoratori in soprannumero, ecc.), ponendo mano ad una più vasta opera intesa alla preparazione ed all'elevazione delle capacità professionali dei lavoratori in genere.

\* \* \*

*Prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro:*

In questo importante settore del diritto del lavoro è stata realizzata la nuova disciplina giuridica da tempo invocata e indispensabile non solo perchè la legislazione in materia, ormai vecchia di oltre 50 anni, era superata dai grandi progressi tecnici nel campo produttivo, ma soprattutto perchè doveva essere resa aderente alla moderna concezione dei rapporti umani e sociali, che postula l'esigenza etica e giuridica della piena tutela del lavoratore negli atti della sua vita di lavoro.

Permettete, onorevoli Senatori, al vostro relatore di richiamare un brano del suo intervento fatto nella seduta del 27 ottobre 1954, a conclusione del dibattito sul disegno di legge per la delega al potere esecutivo ad emanare le nuove norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro:

« Nel quadro generale di un sistema di sicurezza sociale va collocata, anzitutto, la prevenzione; essa sta alla base della previdenza e ne è sostanza viva e vitale. Prevenzione ed assicurazione perseguono entrambe un alto

fine sociale: la prima tende ad evitare il verificarsi delle malattie, degli infortuni, dei sinistri in genere. Quando, disgraziatamente, nonostante le misure di precauzione, l'evento lesivo colpisce egualmente il lavoratore, interviene allora la assicurazione a risarcire il danno.

« La vigente disciplina legislativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro è ispirata a principi e concetti del tutto superati. Basti considerare che il regolamento attuale della prevenzione risale al 1889 (legge 18 giugno 1899, n. 230), e quello per l'igiene del lavoro alla legge 14 aprile 1927, n. 503. Di qui la necessità di una regolamentazione nuova, rispondente alle esigenze attuali sia dal punto di vista tecnico che sociale.

« La nostra legislazione abbonda di norme di carattere generale ma è deficiente di disposizioni di carattere particolare, proprie delle singole materie, e dei vari settori produttivi ».

Carenza legislativa eliminata dai numerosi provvedimenti emanati in base alla delega conferita al Governo con la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che instaurarono un nuovo sistema giuridico.

Esso comprende due grandi complessi di norme, riguardanti l'uno la prevenzione degli infortuni, l'altro l'igiene del lavoro.

Alla loro volta questi due grandi complessi si possono suddividere ciascuno in due gruppi: il primo riguardante la disciplina generale, il secondo le discipline speciali per particolari attività economiche o settori produttivi.

Per dare una chiara idea della sistemazione della materia, che venne realizzata nel termine di appena un anno, come stabilito dalla legge delega, ne riproduciamo il quadro completo:

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NORME DI	PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO	GENERALI	D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Norme generali di prevenzione infortuni.
			D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302. Norme generali integrative di prevenzione.
		SPECIALI	D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. Prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
			D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320. Prevenzione e igiene del lavoro in sotterraneo.
			D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321. Prevenzione e igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.
	IGIENE DEL LAVORO	GENERALI	D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322. Prevenzione e igiene del lavoro nella industria della cinematografia e della televisione.
			D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323. Prevenzione infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.
		SPECIALI	D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. Norme generali di igiene del lavoro.
			D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320. Prevenzione e igiene del lavoro in sotterraneo.
			D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321. Prevenzione e igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322. Prevenzione e igiene del lavoro nella industria della cinematografia e della televisione.			

La emanazione di queste disposizioni legislative, che dettano norme adeguate agli sviluppi della tecnica industriale ed agricola, coordinate e ripartite secondo criteri logici di funzionalità per tutti i settori del lavoro, mette a disposizione del Paese un vero e proprio *corpus iuris* della materia, valido e prezioso strumento per la lotta che lo Stato ha il dovere di perseguire, ed effettivamente persegue, contro il dolorosissimo fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Conclusa la fase legislativa con la emanazione delle norme generali e speciali, che hanno avuto completa ed integrale applicazione col 1° luglio 1956, siamo entrati in una nuova fase, che chiameremo esecutiva, nella quale l'azione dello Stato deve essere diretta a far applicare alle singole aziende ed ai responsabili destinatari delle norme giuridiche le norme stesse, intervenendo con i normali organi di vigilanza e con i mezzi giudiziari a sua disposizione perchè la nuova disciplina giuridica abbia integrale attuazione.

I lutti e le sciagure, che in questi ultimi anni hanno troppo frequentemente funestato il no-

stro Paese e troncato la vita a tanti, a troppi nostri lavoratori, devono avere termine. Ribolla e Marcinelle, per accennare alle due più spaventose sventure, devono segnare la fine delle terribili conseguenze derivanti dalla delittuosa incuria e dal deprecabile egoismo da parte di chi è tenuto a tutelare la piena sicurezza del lavoratore!

Il nuovo ordinamento giuridico non deve rimanere fine a se stesso, ma essere lo strumento efficace per l'attuazione della prevenzione secondo il nuovo carattere squisitamente etico.

La prevenzione, infatti, non va intesa oggi come iniziativa del singolo, ma come azione sociale che deve essere concretata dalla e per la collettività. Deve cioè affermarsi su scala nazionale ed internazionale, attraverso una totale collaborazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro, e dello Stato; da parte di quest'ultimo, non solo attraverso i propri speciali organi, di cui già abbiamo avuto occasione di parlare, bensì — e potremmo dire

soprattutto — mediante quegli Enti cui è specificatamente demandata l'azione preventiva.

Intendiamo riferirci all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e all'Istituto nazionale assicurazione infortuni, i quali, specialmente dopo la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, che disciplina l'ordinamento giuridico del primo e regola i rapporti fra i due Istituti, sono chiamati a cooperare strettamente per attuare la prevenzione nel settore tecnico il primo, in quello sanitario il secondo.

L'I.N.A.I.L., per vero, non si limita alla pura e semplice gestione dell'assicurazione, ma svolge anche un largo piano di prevenzione igienico-biologico-terapeutica, allo scopo di evitare con ogni mezzo l'aggravarsi del danno, e di ridurre al minimo le conseguenze di esso attraverso anche il ricupero della capacità lavorativa dei soggetti infortunati. Basti pensare, a questo riguardo, alla grande importanza che si è attribuita in questi anni alla rieducazione funzionale e professionale degli invalidi, agli studi di psicotecnica, alle molteplici iniziative concretate per limitare e combattere con sempre maggiore efficacia l'espandersi delle malattie professionali.

È soprattutto in quest'ultimo settore che la prevenzione tecnica dell'E.N.P.I., e la prevenzione realizzata nel settore prevalentemente sanitario dall'I.N.A.I.L., debbono avere la massima intesa per cercare di pervenire ad un completo sistema di sicurezza del lavoratore.

Il quale sistema potrà realmente attuarsi se l'azione preventiva verrà portata ad investire anche il settore dell'organizzazione del lavoro nell'ambito delle imprese. È necessario, infatti, eliminare, attraverso una razionale sistemazione di turni di lavoro (oggi più che mai facile a raggiungersi), l'eccessivo affaticarsi degli operai. Recenti studi hanno dimostrato che non è sufficiente, per limitare il pericolo d'infortunio, far apporre schermi o ripari alle macchine, distribuire maschere o divise di protezione, ma occorre combattere la fatica del lavoratore, che costituisce una delle più diffuse e potenti cause di danno per l'organismo, tale da equiparare in potenza nociva le malattie più gravi.

Prima di concludere, ci si permetta di rivolgere un appello accorato ed appassionato a tutti coloro i quali sono destinatari delle nuove

norme di prevenzione e di igiene: ai datori di lavoro, il cui compito non è solo quello di dirigere una azienda con criteri produttivistici, ma anche e soprattutto quello di sentirsi « capi di uomini », responsabili della vita e della salute dei lavoratori alle loro dipendenze; ai dirigenti di azienda, che sono i diretti responsabili dell'applicazione delle norme giuridiche e i collaboratori più efficaci nella organizzazione della prevenzione; ai lavoratori, giacchè le norme di prevenzione infortuni e di igiene sono state emanate per loro. Essi debbono considerare che è in gioco la loro vita, la loro salute, la possibilità di provvedere al loro sostentamento e a quello delle loro famiglie.

L'attuale disciplina giuridica deve essere conosciuta e studiata da tutti coloro ai quali è destinata o che comunque possono avervi interesse, perchè solo così potrà essere osservata. Dalla maggiore o minore conoscenza ed applicazione della nuova disciplina giuridica deriverà una maggiore o minore contrazione del fenomeno infortunistico.

Ciascuno di noi deve compiere integralmente il proprio dovere perchè siano raggiunti gli alti scopi e i fini sociali posti alla base della nuova disciplina giuridica, affinchè sia vinta la battaglia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, perchè — come concludeva la relazione ministeriale del disegno di legge delega — « questa è veramente una battaglia appassionata che deve essere considerata come il numero uno degli impegni sociali, non solo del Governo e del Parlamento, ma di tutto il popolo. Operando per la prevenzione, ciascuno dovrà essere consapevole di operare sulla linea della giustizia sociale, che è soprattutto umanità, solidarietà ed equità nei rapporti tra gli uomini, sicurezza individuale e sociale ».

\* \* \*

*Assistenza malattia:*

Nella storia dell'assicurazione di malattia in Italia il primo periodo, che va dalle origini dell'istituto fino al 1943, può considerarsi qualificato dal mutualismo volontario e dalla mutualità sindacale-corporativa.

Il periodo della regolamentazione legislativa, diretta ad eliminare lo stato di estremo frazionamento dell'assistenza di malattia ed a dare a questa un indirizzo mutualistico unificatore e coordinatore delle molteplici istituzioni, inizia con la legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'Ente mutualità « Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori », che successivamente ha assunto — per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 — la denominazione di « Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ».

Nonostante che l'indirizzo mutualistico generale della citata legge appaia nel suo aspetto formale abbastanza chiaro, non altrettanto piana è risultata la sua applicazione pratica, tanto che ancora oggi numerose Casse aziendali ed interaziendali di malattia — se ne contano tuttora oltre 300 — non sono fuse nell'I.N.A.M.

Nel frattempo le direttive del Ministero del lavoro hanno mirato da un lato ad impedire la costituzione di nuove mutue aziendali, l'ampliamento o comunque la modifica di sfera d'azione di quelle esistenti, dall'altro lato a dettare norme per attuare la legge n. 138 del 1943, emanando particolari provvedimenti di legge, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni all'assicurazione di malattia dei lavoratori dei diversi settori (agricoltura, industria, commercio, credito, assicurazione e servizi appaltati, ecc., — il numero degli assicurati dell'I.N.A.M. a fine 1956, era di circa 20 milioni).

Sono noti i problemi di struttura del sistema previdenziale nel settore della malattia, che attendono una disciplina legislativa per assicurare un più ordinato ed efficace svolgimento dell'azione assistenziale a favore della classe lavoratrice.

A questo fine alcuni mesi or sono l'ex Ministro del lavoro, onorevole Vigorelli, costituì una Commissione di esperti, particolarmente qualificati in materia, presieduta dall'onorevole Giuseppe Rapelli, con il compito di studiare sul piano tecnico e di suggerire le linee programmatiche per un organico riordinamento dell'assicurazione sociale di malattia. La Commissione ha concluso con particolare sollecitudine i suoi lavori ed ha presentato una rela-

zione, che pone in evidenza le carenze normative ed economiche del sistema, illustra i criteri per eliminarle e propone concrete soluzioni intorno ai punti cardine del riassetto della previdenza sociale di malattia; per grandi linee essi hanno riferimento al campo di applicazione soggettivo ed oggettivo, ai rapporti con le categorie che operano nel settore, alla struttura degli enti gestori e al finanziamento.

Le proposte contenute in questa pregevolissima relazione consentono un esame approfondito dei vari problemi e forniscono elementi oltremodo utili e pratici per l'attuazione della auspicata riforma legislativa dell'assistenza malattia a favore dei prestatori d'opera e dei loro familiari.

Ma il periodo dell'evoluzione legislativa più importante, quello che segna una radicale innovazione nei principi basilari, sui quali si poggiava l'assicurazione di malattia e costituisce un particolare notevole allargamento della sua sfera di azione, è segnato dal 1952 e continua ancora oggi.

Infatti, fino a quell'epoca, i tre principi fondamentali sui quali si basava l'istituto, erano quelli della assistenza al « lavoratore dipendente », della esplicazione dei suoi effetti solamente « in pendenza del rapporto di lavoro », e dei dipendenti delle « aziende private », limitatamente ai rapporti di lavoro subordinato regolati o regolabili con contratti collettivi di lavoro.

La situazione dal 1952 in poi cambia radicalmente, e l'evoluzione, per non dire la rivoluzione dell'istituto si manifesta appunto attraverso un complesso di leggi che, superando i tre principi richiamati, hanno esteso il vasto campo dell'assistenza di malattia ai lavoratori i quali svolgono opera autonoma, professionalmente indipendenti, e che, a differenza dei lavoratori subordinati, assumono in proprio i rischi economici della loro attività e fanno propri i redditi di essa.

Le categorie alle quali fino ad oggi è stato esteso il beneficio della mutualità di malattia sono: i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (legge 18 gennaio 1952, n. 35); i coltivatori diretti (legge 22 novembre 1954, n. 1936); i pensionati statali e della Previdenza sociale (legge 30 novembre 1953, n. 841, e legge 4 agosto 1955, n. 692) e gli artigiani

(legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266).

L'assistenza di malattia assicura attualmente un'azione diagnostica e terapeutica nei confronti di circa 35 milioni di assistibili, ai quali si aggiungeranno le categorie che non hanno potuto acquisire finora i benefici di una tutela sanitaria, e che la potranno in seguito ottenere non solo per la nuova concezione posta alla base di questo istituto, ma anche e soprattutto per il contributo derivante dal concorso finanziario dello Stato, allo scopo di rendere sempre più efficiente, e di estendere fino a generalizzare questa opera di alta giustizia sociale. L'assistenza malattia, infatti, costituisce uno dei pilastri fondamentali del sistema di quella sicurezza sociale che, sulla base dei principi sanciti dalla Costituzione, si va gradualmente attuando nel nostro Paese, per garantire a tutti i cittadini, durante la loro vita, dalla culla alla tomba, la solidarietà della società che li accoglie.

\* \* \*

#### *Conclusione:*

Numerosi altri problemi di grande rilievo sarebbero da trattare, problemi in parte già sottoposti all'esame del Parlamento, altri che lo saranno quanto prima, diretti ad attuare l'accennata fase legislativa delle riforme di struttura per adeguare il nostro sistema legislativo alle presenti moderne esigenze.

Basta accennarne qualcuno di maggiore importanza per farsi una idea del vasto e difficile compito che attende il legislatore:

la riforma del sistema di previdenza sociale (problemi di struttura, di estensione, di misura di prestazioni e finanziari);

il riordinamento dell'assicurazione obbliga-

toria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione facoltativa;

la nuova disciplina legislativa concernente l'assistenza contro la tubercolosi (numerosi sono i disegni di legge di iniziativa parlamentare, si attende il progetto governativo basato sul principio della sicurezza sociale;

la regolamentazione delle migrazioni interne e dell'urbanesimo (disegno di legge all'esame della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato);

la disciplina del contratto a termine e dell'appalto di lavoro;

un nuovo ordinamento dell'orario di lavoro (oltremodo necessario ed urgente per la situazione che sta creandosi per effetto del grande sviluppo nelle tecniche di lavoro);

infine la regolamentazione del vasto settore della Cooperazione, che dopo la sistemazione legislativa di carattere provvisorio, di cui alla legge 14 dicembre 1947, n. 1577, attende una legislazione moderna e conforme alla nuova concezione cooperativistica raccolta nella riforma già predisposta col noto « Codice della Cooperazione », il cui schema definitivo è stato già reso pubblico.

Avrei desiderato intrattenermi su ognuno di questi problemi ma non posso abusare della vostra pazienza, onorevoli Senatori, che non avete certo bisogno della mia opera per valutarne ed apprezzarne la rilevanza; per cui invoco il vostro intervento, onde possiate supplire alle inevitabili manchevolezze e colmare le lacune di questo modesto lavoro, riaffermando il fattivo interessamento del Senato ai problemi del mondo del lavoro.

Con questo invito, ed in base alle considerazioni ed ai rilievi sopra esposti, vi proponiamo, onorevoli Senatori, l'approvazione dello stato di previsione del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1957-58.

DE BOSIO, *relatore.*



T A B E L L E

ORGANIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO  
(al giugno 1957).

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI  
E DEL PERSONALE.

SERVIZIO CENTRALE ISPETTORATO DEL LAVORO  
(Div. III e IV)

ISPETTORATO MEDICO CENTRALE DEL LAVORO




TABELLA B)

## ISPETTORATO DEL LAVORO

## VIGILANZA E TUTELA DEL LAVORO.

## I. — Aziende ispezionate.

Settori produttivi	Anno 1950	Anno 1951	Anno 1952	Anno 1953	Anno 1954
Industria . . . . .	124.627	125.750	148.145	172.764	170.293
Commercio, credito, assicura- zione . . . . .	34.493	37.468	42.830	50.164	50.207
Agricoltura . . . . .	24.226	21.344	21.280	20.782	22.015
Totale . . . . .	183.346	184.562	212.255	243.710	242.515

## II. — Distribuzione della vigilanza secondo i settori produttivi.

ANNI	Percentuali ispezioni ad aziende		
	Industriali	Commercio, credito, assicurazione	Agricole
1950 . . . . .	67,98	18,81	13,21
1951 . . . . .	68,14	20,30	11,56
1952 . . . . .	69,79	20,18	10,03
1953 . . . . .	70,89	20,58	8,53
1954 . . . . .	70,22	20,70	9,08

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## III. — Aziende ispezionate dall'Ispettorato medico del lavoro.

Anno 1950 . . . . .	n.	3.884
» 1951 . . . . .	»	4.188
» 1952 . . . . .	»	6.744
» 1953 . . . . .	»	7.850
» 1954 . . . . .	»	10.581

## IV. — Accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro.

Anno 1950 . . . . .	n.	1.002.462
» 1951. . . . .	»	1.014.659
» 1952. . . . .	»	1.158.204
» 1953. . . . .	»	1.454.139
» 1954. . . . .	»	1.598.366

## V. — Numero delle denunce pervenute.

Anno 1950. . . . .	n.	181.578
» 1951. . . . .	»	161.627
» 1952. . . . .	»	165.402
» 1953. . . . .	»	152.587
» 1954. . . . .	»	154.380

## VI. — Provvedimenti adottati a carico delle ditte (non sono compresi i dati dell'Ispettorato medico).

A N N O	Diffide e prescrizioni n.	Contravvenzioni n.	Totale dei provvedimenti n.
1950 . . . . .	300.036	95.410	395.446
1951 . . . . .	322.658	102.583	425.241
1952 . . . . .	367.825	134.857	502.682
1953 . . . . .	460.802	164.381	625.183
1954 . . . . .	495.436	175.445	670.881
Totali . . .	1.946.757	672.676	2.619.433

VII. - *Recuperi effettuati* (in milioni di lire).

Specie delle somme recuperate	Totale delle somme recuperate negli anni				
	1950	1951	1952	1953	1954
Recuperi a favore degli istituti previdenziali . . . . .	9.666,7	10.446,4	12.135,6	13.747,3	16.001,0
Recuperi vari a favore dei lavoratori . . . . .	297,2	350,0	493,7	891,3	1.352,6
TOTALI . . . . .	10.263,9	10.796,4	12.629,3	14.638,6	17.353,6


TABELLA C)

## ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

(al 30 giugno 1957).

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE.



## APPENDICE

## ELENCO SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI LEGISLAZIONE SOCIALE

(al 30 giugno 1957)

COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI . . . . .	Pag. 48
PRIMA PARTE. — ORGANIZZAZIONE . . . . .	48
I. — Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale . . . . .	48
II. — Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro . . . . .	49
III. — Organizzazione sindacale . . . . .	49
IV. — Istituzioni internazionali. . . . .	50
SECONDA PARTE. — DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO . . . . .	51
I. — Disposizioni di carattere generale . . . . .	51
II. — Costituzione del rapporto di lavoro . . . . .	51
III. — Tutela del lavoro femminile e minorile . . . . .	54
IV. — Disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi. . . . .	54
V. — Tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro . . . . .	55
VI. — Tutela del rapporto di lavoro durante il servizio militare . . . . .	57
VII. — Indennità di anzianità . . . . .	57
VIII. — Rapporti di lavoro speciali. . . . .	57
TERZA PARTE. — PREVIDENZA SOCIALE . . . . .	59
I. — Disposizioni di carattere generale . . . . .	59
II. — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali . . . . .	59
III. — Assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione. . . . .	61
IV. — Assicurazione contro le malattie . . . . .	63
V. — Assegni familiari . . . . .	64
VI. — Integrazione salariale . . . . .	64
VII. — Contributi unificati in agricoltura . . . . .	64
VIII. — Forme speciali di previdenza . . . . .	65
QUARTA PARTE. — ASSISTENZA AI LAVORATORI . . . . .	68
I. — Formazione professionale . . . . .	68
II. — Patronati di assistenza, assistenza ai pensionati e agli orfani dei lavoratori . . . . .	69
III. — Decorazioni e distinzioni onorifiche . . . . .	69
IV. — Assistenza della maternità e dell'infanzia . . . . .	69
V. — Case per i lavoratori . . . . .	70
VI. — Ente nazionale assistenza lavoratori . . . . .	70
QUINTA PARTE. — COOPERAZIONE . . . . .	70

## ELENCO SISTEMATICO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI LEGISLAZIONE SOCIALE

(al 30 giugno 1957)

### COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata il 27 dicembre 1947 (G. U. 27 dicembre 1947, n. 298).

R. D. Leg. 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana, convertito con L. C. 26 febbraio 1948, n. 2 (articolo 17, lettere *c, f, i*, articolo 29).

L. C. 26 febbraio 1948, n. 3, contenente lo Statuto speciale per la Sardegna (articoli 5, 57).

L. C. 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta (articoli 2 lettera *r*, 3 lettera *h*, 4, 51).

L. C. 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (articoli 4 p. 15, 6, II p. 2, 13).

### PRIMA PARTE

#### ORGANIZZAZIONE

##### I. - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

###### 1) AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

D. Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, concernente la ripartizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro in due distinti Ministeri rispettivamente denominati: Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D. Lgt. 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale.

D. Leg. C. P. S. 14 febbraio 1947, n. 27, recante la soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre Amministrazioni.

D. Leg. 15 aprile 1948, n. 381, riordinamento Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D. M. 11 dicembre 1948, sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L. 2 marzo 1953, n. 429, sulla ratifica del D. L. 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L. 4 agosto 1954, n. 1008, che proroga il termine previsto dalla legge 2 marzo 1953, n. 429, concernente la delega a Governo per l'emanazione del T. U. sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D. P. R. 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D. M. 15 dicembre 1956, ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## 2) ISPETTORATO DEL LAVORO.

L. 22 dicembre 1912, n. 1361, istitutiva dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Reg. per l'applicazione della L. 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, approvato con R. D. 27 aprile 1913, n. 431.

D. Leg. 15 aprile 1948, n. 381, adeguamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D. P. R. 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 12 della L. 31 luglio 1956, n. 1002, contenente nuove norme sulla panificazione.

D. P. R. 29 novembre 1956, n. 1563, adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro predisposto ai sensi dell'articolo 5 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181.

## 3) UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE.

D. Leg. 15 aprile 1948, n. 381, riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L. 29 aprile 1949, n. 264, provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

L. 6 febbraio 1951, n. 127, sul trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

L. 20 luglio 1952, n. 1015, contenente il nuovo trattamento e la estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D. P. R. 27 aprile 1955, n. 381, sull'attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

L. 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

D. M. 6 maggio 1957 (G. U. 24 maggio 1957, n. 131), compiti del personale degli Uffici del lavoro, dei collocatori e dei corrispondenti comunali nel settore della previdenza e assistenza sociale.

**II. - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

L. 5 gennaio 1957, n. 33, ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro.

**III. - Organizzazione sindacale.**

D. Lg. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile (abrogazione Carta del lavoro).

D. Leg. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

D. Leg. C. P. S. 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modifiche al D. Leg. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

D. Leg. 7 maggio 1948, n. 878, concernente la liquidazione della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

## 1) ASSOCIAZIONI SINDACALI.

Articolo 18 della costituzione e articoli 36-38 del Codice civile: regolano la posizione giuridica dei Sindacati in attesa dell'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 2) ASSOCIAZIONI SINDACALI ESISTENTI.

a) *Associazioni di lavoratori:*

- Confederazione generale italiana del lavoro (C. G. I. L.), con sede in Roma.  
Confederazione italiana sindacati lavoratori (C. I. S. L.), con sede in Roma.  
Unione italiana del lavoro (U. I. L.), con sede in Roma.  
Confederazione sindacale italiana dei lavoratori (C. S. I. L.), con sede in Milano.  
Confederazione italiana dei sindacati nazionali dei lavoratori (C. I. S. N. A. L.), con sede in Roma.  
Confederazione nazionale dei lavoratori della terra (Confederterra), con sede in Roma (aderisce alla C. G. I. L.).  
Confederazione libera dei lavoratori agricoli italiani (C. L. L. A. I.), con sede in Roma.  
Confederazione italiana dei dirigenti di azienda (C. I. D. A.), con sede in Roma.

b) *Associazioni di datori di lavoro:*

- Confederazione generale dell'industria italiana, con sede in Roma.  
Confederazione italiana degli armatori liberi, con sede in Roma.  
Federazione italiana dell'armamento di linea, con sede in Roma.  
Sindacato generale armatori, con sede in Roma.  
Confederazione generale del traffico e dei trasporti (Confetra), con sede in Roma.  
Federazione nazionale imprese trasporti (Fe. N. I. T.), con sede in Roma.  
Federazione nazionale imprese trasporti aerei, con sede in Roma.  
Confederazione generale della municipalizzazione (Co. M.), con sede in Roma.  
Confederazione generale della piccola industria (C. G. P. I.), con sede in Roma.  
Confederazione nazionale della piccola industria (Confapi), con sede in Roma.  
Confederazione generale dell'agricoltura italiana, con sede in Roma.  
Confederazione generale italiana della tecnica agricola (Congita), con sede in Roma.  
Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, con sede in Roma.  
Confederazione generale italiana del commercio, con sede in Roma.  
Confederazione generale italiana del commercio con l'estero (C. O. N. C. O. M. E. S.), con sede in Roma.  
Associazione sindacale fra le aziende del credito, con sede in Roma.  
Associazione bancaria italiana, con sede in Roma.  
Associazione fra le casse di risparmio italiane, con sede in Roma.  
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, con sede in Roma.  
Confederazione generale dell'artigianato italiano, con sede in Roma.  
Confederazione italiana dell'artigianato, con sede in Roma.  
Confederazione nazionale dell'artigianato, con sede in Roma.  
Confederazione italiana della proprietà edilizia, con sede in Roma.

c) *Associazioni di professionisti e artisti e di tutela del movimento cooperativo:*

- Confederazione italiana professionisti e artisti, con sede in Roma.  
Lega nazionale delle cooperative.  
Confederazione cooperativa italiana.  
Unione italiana della libera cooperazione.  
Confederazione nazionale delle cooperative fra mutilati, combattenti, reduci e partigiani.

**IV: - Istituzioni internazionali**

Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro - L. 13 novembre 1947, n. 1622, e L. 1° giugno 1954, n. 326.

L. 25 giugno 1952, n. 766, ratifica del Trattato istitutivo della Comunità del Carbone e dell'Acciaio (articoli 2, 3, 18 19, 46, 47, 48, 56, 68, 69).

Statuto delle Nazioni Unite (articolo 55 *usque* 72 = L'Italia è divenuta membro delle N. U. il 15 dicembre 1955).

**SECONDA PARTE****DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO****I. - Disposizioni di carattere generale.**

Codice civile, libro V: Il lavoro.

R. D. 30 marzo 1942, n. 318, disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (articoli 95-98).

R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, concernente disposizioni relative al contratto d'impiego privato.

R. D. L. 24 giugno 1937, n. 1334, concernente la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio.

L. 23 novembre 1939, n. 1815, sulla disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

L. 19 gennaio 1955, n. 25 - Disciplina giuridica dell'apprendistato.

**II. - Costituzione del rapporto di lavoro.****1) AVVIAMENTO AL LAVORO IN GENERALE.**

L. 9 aprile 1931, n. 358, norme per la disciplina delle migrazioni interne.

L. 10 gennaio 1935, n. 112, sull'istituzione del libretto di lavoro.

R. D. 9 maggio 1939, n. 946, riconoscimento giuridico dell'E. N. A. L. C.

L. 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

L. 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

D. P. R. 22 giugno 1949, n. 393, Statuto dell'I. N. A. P. L. I.

D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 17, contenente norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

L. 24 aprile 1950, n. 259, sul funzionamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri scuola.

D. P. R. 2 maggio 1950, sulla determinazione delle zone mistilingui o montane nelle quali alle aziende rurali con non più di sei dipendenti non è fatto obbligo di assumere lavoratori tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

D. P. R. 5 giugno 1950, n. 420, sull'organizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

L. 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, che ha abrogato la legge 2 giugno 1939, n. 739 di conversione del D. L. 21 settembre 1938, n. 1906, L. 8 luglio 1956, n. 706 con modifiche alla L. 19 gennaio 1955, n. 25.

L. 3 maggio 1955, n. 507, per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

L. 26 novembre 1955, n. 1148, sulla proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

D. P. R. 16 gennaio 1956, sulla riorganizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

D. Legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme in ordine all'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli disoccupati.

D. P. R. 9 aprile 1956, n. 1265, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D. P. R. 29 aprile 1956, n. 561, contenente modifiche agli articoli 267, 270, 298 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con D. P. R. 15 febbraio 1952, n. 328.

D. 16 maggio 1956, n. 562, sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali.

D. M. 22 dicembre 1956: Istituzione in alcune Province del libretto personale di cui all'articolo 5 del regolamento per la esecuzione delle norme di cui al Titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con D. P. 24 ottobre 1955, n. 1323.

D. M. 10 maggio 1957, compiti del personale degli Uffici del lavoro e dei collocatori comunali nel settore della previdenza e assistenza sociale (G. U. 24 maggio 1957, n. 131).

a) *Avviamento al lavoro degli invalidi e degli orfani di guerra:*

L. 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede in Roma.

Reg. per la esecuzione della L. 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, approvata con R. D. 13 novembre 1930 n. 1642.

L. 3 giugno 1950, n. 375, sulla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

Reg. per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, approvato con D. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176.

b) *Avviamento al lavoro degli invalidi per servizio:*

L. 15 luglio 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra.

L. 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

c) *Avviamento al lavoro dei reduci, patrioti, deportati dal nemico e profughi:*

D. Leg. Lgt. 4 agosto 1945, n. 453, sull'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

R. D. Leg. 30 maggio 1946, n. 479, contenente norme integrative del D. Leg. Lgt. 4 agosto 1945, n. 453, sull'assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private.

L. 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi.

d) *Avviamento al lavoro degli invalidi del lavoro:*

D. Leg. C. P. S. 3 ottobre 1947, n. 1222, sull'assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

e) *Avviamento al lavoro dei lavoratori tbc clinicamente guariti:*

D. Leg. 15 aprile 1948, n. 538, sull'avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare.

2) MASSIMA OCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA.

D. Leg. C. P. S. 16 settembre 1947, n. 929, contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.

3) MIGRAZIONI INTERNE E URBANESIMO.

L. 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna.

L. 6 luglio 1939, n. 1092, contenente provvedimenti contro l'urbanesimo.

D. P. R. 29 aprile 1950, sulla istituzione del « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso », con sede in Milano.

## 4) EMIGRAZIONE.

T. U. delle leggi sull'emigrazione, approvato con R. D. L. 13 novembre 1919, n. 2205.

R. D. L. 28 aprile 1928, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale per l'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero.

L. 24 luglio 1930, n. 1278, sull'adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione.

D. Leg. C. P. S. 23 agosto 1946, n. 201, contenente norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori arruolati per prestare la loro opera all'estero.

Accordi internazionali di emigrazione:

accordo italo-belga, concluso a Roma il 23 giugno 1956, per il trasferimento in Belgio di 50 mila minatori italiani, approvato e reso esecutivo con L. 16 dicembre 1947, n. 1663 (G. U. 13 febbraio 1948, n. 42);

accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna, concluso a Roma l'11 gennaio 1947, relativo al reclutamento di operai italiani da impiegare nelle fonderie del Regno Unito, reso esecutivo con D. Leg. 13 aprile 1948, n. 935 (G. U. 22 luglio 1948, n. 168).

accordo concluso a Roma tra l'Italia e la Svezia il 19 aprile 1947, relativo all'emigrazione di operai italiani in Svezia, reso esecutivo con L. 16 dicembre 1947, n. 1621 (G. U. 3 febbraio 1948, n. 27).

accordo per l'emigrazione di lavoratori italiani in Argentina, concluso il 26 gennaio 1948 tra l'Italia e l'Argentina;

accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigrazione di mille operai agricoli, concluso a Lussemburgo il 6 aprile 1948, reso esecutivo con D. P. R. 20 gennaio 1949, n. 423 (G. U. 22 luglio 1949, n. 166);

accordo tra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione, concluso in Roma il 22 giugno 1948, reso esecutivo con D. P. R. 10 dicembre 1948, n. 1659 (G. U. 12 marzo 1949, n. 59);

accordo tra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso a Roma il 4 dicembre 1948, per l'arruolamento di operai italiani adibiti ai lavori nelle miniere neerlandesi, reso esecutivo con D. P. R. 23 novembre 1949, n. 1136 (G. U. 28 febbraio 1949, n. 49);

accordo tra l'Italia e Francia relativo all'immigrazione di lavoratori italiani nella Sarre, conclusi a Parigi il 18 maggio 1949, reso esecutivo con D. P. R. 11 gennaio 1950, n. 282 (G. U. 6 giugno 1950, n. 128);

accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 approvato e reso esecutivo con L. 26 novembre 1951, n. 1592 (G. U. 23 gennaio 1952, n. 19);

accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 maggio 1951:

a) accordo di immigrazione e relativi annessi;

b) protocollo di firma;

c) accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;

d) accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;

e) accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazioni di lavoratori italiani e delle loro famiglie;

f) scambio di note, approvati e resi esecutivi con L. 9 dicembre 1952, n. 4412 (G. U. 28 gennaio 1953, n. 22) v. anche avviso di rettifica, G. U. 7 febbraio 1953, n. 31);

accordo di emigrazione assistita, concluso a Melbourne tra l'Italia e l'Australia il 29 marzo 1951, approvato e reso esecutivo con L. 10 giugno 1951, n. 576 (G. U. 30 luglio 1951, n. 172);

accordo tra il Governo Italiano ed il Comitato intergovernativo provvisorio per i movimenti migratori dell'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952, reso esecutivo con L. 25 marzo 1953, n. 244 (G. U. 22 aprile 1953, n. 87);

convenzione generale conclusa con la Francia-Sarre a Parigi il 27 novembre 1952, resa esecutiva e pubblicata sulla G. U. n. 191 del 21 agosto 1954, entrata in vigore il 1° febbraio 1955.

accordo amministrativo minatori concluso con l'Olanda a Roma il 12 febbraio 1955, resa esecutiva e pubblicata sulla G. U. n. 45 del 24 febbraio 1955, entrata in vigore il 1° gennaio 1955;

accordo amministrativo con la Svizzera concluso a Berna l'8 febbraio 1955, pubblicato nella G. U. n. 274 del 28 novembre 1955, entrata in vigore l'8 febbraio 1955;

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

accordo amministrativo con il Lussemburgo concluso a Luxembourg il 19 gennaio 1955, pubblicato nella G. U. n. 122 del 19 maggio 1956;

legge 22 maggio 1956, n. 741, ratifica ed esecuzione delle Convenzioni n. 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34<sup>a</sup> e 35<sup>a</sup> Sessione della Conferenza generale dell'O.I.L. concernenti l'uguaglianza di remunerazione tra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951, le ferie pagate in agricoltura - Ginevra 26 giugno 1952, le norme minime di sicurezza sociale, 1952;

accordo amministrativo disoccupazione con la Germania Occ. concluso a Roma l'11 maggio 1953, pubblicato nella G. U. n. 139, dell'8 giugno 1956, entrato in vigore il 1° dicembre 1954.

accordo applicazione articolo 4 con l'Olanda concluso a Roma il 24 dicembre 1954, pubblicato nella G. U. n. 291 del 16 novembre 1956, entrato in vigore il 1° gennaio 1955;

legge 19 febbraio 1957, n. 137, ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica Italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale.

convenzione generale e Protocollo finale con la Svezia concluso a Roma il 25 maggio 1955, pubblicata sulla G. U. n. 84 del 1° aprile 1957.

### III. - Tutela del lavoro femminile e minorile.

D. L. 22 marzo 1934, n. 654, tutela della lavoratrice madre.

L. 26 aprile 1934, n. 563, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

R. D. 7 agosto 1936, n. 1720, concernente l'approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione con le cautele e le condizioni necessarie.

D. M. 8 giugno 1938, concernente la determinazione delle attività per le quali è obbligatoria la visita medica periodica alle donne ed ai fanciulli che vi sono occupati.

L. 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

L. 12 dicembre 1950, n. 986, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti e puerpere.

L. 23 maggio 1951, n. 394, sulla conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.

L. 15 novembre 1952, n. 1904, contenente modificazioni alla legge 26 agosto 1950, n. 860.

D. P. R. 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della L. 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro.

L. 19 gennaio 1955, n. 25, disciplina dell'apprendistato.

### IV. - Disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi.

#### 1) ORARIO DI LAVORO.

R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura.

Reg. per l'applicazione del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, approvato con R. D. 10 settembre 1923, n. 1955.

Reg. per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, approvato con R. D. 10 settembre 1923, n. 1956.

R. D. 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro.

R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692.

R. D. L. 29 maggio 1937, n. 1768, concernente la riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.

L. 16 luglio 1940, n. 1109, che sospende il R. D. Lg. 29 maggio 1937, n. 1768.

L. 15 agosto 1949, n. 533, contenente norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D. P. R. 6 giugno 1955, n. 1203, contenente una ulteriore aggiunta alla tabella approvata con R. D. 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro.

L. 30 ottobre 1955, n. 1079, contenente modifiche al R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro.

L. 26 novembre 1955, n. 1161, per l'interpretazione autentica dell'articolo 1 della L. 15 agosto 1949, n. 533.

D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 86, contenente l'aggiunta della voce n. 46 alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

## 2) RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE.

L. 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

D. M. 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale (riposo settimanale per turno del personale).

D. P. R. 16 ottobre 1954, n. 1183, modifica della voce n. 29 della tabella 3<sup>a</sup> delle attività nella quale è ammesso il riposo settimanale a turno.

## 3) RICORRENZE FESTIVE.

L. 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive.

L. 23 aprile 1952, n. 526, sull'estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private.

L. 31 marzo 1954, n. 90, contenente modificazioni alla L. 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.

L. 16 maggio 1956, n. 526, sul trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi.

## V. - Tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

### 1) DELEGAZIONE AD EMANARE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LA IGIENE DEL LAVORO.

L. 12 febbraio 1955, n. 51, sulla delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

### 2) IGIENE DEL LAVORO.

Reg. generale per l'esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura contenute nel titolo IV del T. U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, approvato con R. D. 29 marzo 1908, n. 157.

R. D. 25 luglio 1913, n. 998, che approva le norme per assicurare il buon governo igienico dei cantieri delle grandi opere pubbliche.

D. L. Lgt. 15 maggio 1919, n. 818, che detta norme per la compilazione del regolamento generale e di quelli speciali circa l'igiene del lavoro, stabilendo inoltre le penalità per le contravvenzioni ai regolamenti.

R. D. L. 23 dicembre 1920, n. 1881, che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi.

Reg. per le fabbriche di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, approvato con R. D. 14 ottobre 1926, n. 1927.

Reg. generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530.

D. M. 20 marzo 1929, sull'approvazione dell'elenco delle lavorazioni industriali nelle quali si adoperano o si producono sostanze tossiche od infettanti, agli effetti dell'obbligo delle visite mediche pre-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ventive e periodiche degli operai, prescritto dall'articolo 6 del Reg. generale 14 aprile 1927, n. 530, per l'igiene del lavoro.

D. M. 30 novembre 1929, contenente norme integrative degli articoli 4 e 5 del Reg. generale di igiene sul lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530, circa il pacchetto, la camera di medicazione e la cassetta di pronto soccorso nelle aziende industriali.

Reg. per la produzione ed il commercio delle acque gassose, approvato con R. D. 29 ottobre 1931, n. 1601.

T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Allegato B al reg. per l'esecuzione del T. U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.

D. P. R. 20 marzo 1956, n. 320, 321, 322 - Igiene del Lavoro in sotterraneo rispettivamente nei cassoni ad aria compressa e nella industria della cinematografia e della televisione.

### 3) PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

L. 30 marzo 1893, n. 184, concernente la polizia delle miniere, cave e torbiere.

Reg. per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave, approvato con R. D. 18 giugno 1899, n. 231.

Reg. per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, approvato con R. D. 18 giugno 1899, n. 232.

Reg. per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80, approvato con R. D. 27 maggio 1900, n. 205.

Reg. per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate, approvato con R. D. 7 maggio 1903, n. 209.

Reg. per la applicazione della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave o torbiere, approvato con R. D. 10 gennaio 1907, n. 152.

Reg. per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, approvato con R. D. 23 novembre 1911, n. 1306.

R. D. L. 9 luglio 1926, n. 1331, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

R. D. 23 dicembre 1926, n. 2339, sul riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed approvazione dello statuto relativo.

Reg. per l'esecuzione del R. D. L. 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione per il controllo della combustione, approvato con R. D. 12 maggio 1927, n. 824.

D. M. 10 ottobre 1929, sull'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria agli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi, approvate con D. M. 31 luglio 1934.

D. M. 22 aprile 1935, contenente norme integrative del reg. approvato con R. D. 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione.

D. M. 13 agosto 1937, contenente norme per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore. Codice penale articoli 437, 451.

L. 19 dicembre 1952, n. 2390, sulla riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), approvato con D. P. R. 18 dicembre 1954, n. 1512.

D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

D. P. R. 15 novembre 1955, n. 1530, contenente modificazioni degli articoli 29 e 30 del regolamento, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

D. P. R. 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D. P. R. 27 aprile 1955, n. 547.

D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D. P. R. 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.

D. P. R. 20 marzo 1956, n. 321, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.

D. P. R. 20 marzo 1956, n. 322, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e delle televisione.

D. P. R. 20 marzo 1956, n. 323, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.

D. M. 2 agosto 1956, l'esonero della osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni in materia di apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore contenute nel regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

D. M. 10 gennaio 1957 - Deroghe temporanee all'applicazione di alcune disposizioni dei Decreti del P. R. concernenti norme per la prevenzione infortuni sul lavoro.

**VI. - Tutela del rapporto di lavoro durante il servizio militare.**

L. 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

R. D. L. 20 marzo 1941, n. 123, sul trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi, o occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confine, o dichiarati dispersi, o fatti prigionieri.

D. Leg. C. P. S. 13 settembre 1946, n. 303, sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva.

D. Leg. 3 maggio 1948, n. 1037, sulla conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonché delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra.

L. 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente i rapporti d'impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.

L. 25 luglio 1952, n. 1073, sul trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano.

L. 3 maggio 1955, n. 370 - Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

**VII. - Indennità di anzianità.**

R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5, sulla costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

D. Leg. Lgt. 1° agosto 1945, n. 708, contenente norme per l'applicazione del R. D. L. 8 gennaio 1942, n. 5 relativo al Fondo per l'indennità agli impiegati.

D. Lgt. 9 aprile 1946, n. 298 e leggi successive di cui l'ultima in data 31 luglio 1956, n. 1037, che prorogano fino al 30 giugno 1957 il termine per i versamenti al Fondo di accantonamento di cui sopra.

**VIII. - Rapporti di lavoro speciali.****1) ADDETTI E AUSILIARI DELLA NAVIGAZIONE.**

R. D. L. 24 maggio 1925, n. 1031, sulla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare.

L. 16 dicembre 1928, n. 3042, sull'istituzione di « Uffici movimento ufficiali » della Marina mercantile presso le Capitanerie di porto.

R. D. L. 14 dicembre 1933, n. 1772, sull'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di 1<sup>a</sup> categoria.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Reg. sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con R. D. 23 novembre 1936, n. 2496.

Codice della navigazione, approvato con R. D. 30 marzo 1942, n. 327. Parte I, libro I, titolo III, IV; libro II, titolo II, IV; libro IV, titolo II, parte II, libro I, titolo II, III, IV; parte III, titolo I, II; parte IV, Capo I, II, III, VI, IX.

L. 4 giugno 1949, n. 422 sulla costituzione di un Comitato centrale del lavoro portuale presso il Ministero della marina mercantile.

Reg. per la navigazione interna (in applicazione del codice della navigazione) approvato con D. P. R. 28 giugno 1949, n. 631.

Reg. per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D. P. R. 15 febbraio 1952, n. 328.

L. 6 agosto 1954, n. 719, recante agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.

## 2) ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE.

Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvata con R. D. L. 19 ottobre 1923, n. 2328.

R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Reg. contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione Allegato A al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148.

L. 24 maggio 1952, n. 628, sull'estensione delle norme del R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane.

L. 6 agosto 1954, n. 858, sull'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

## 3) ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA PANIFICAZIONE.

L. 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.

Reg. per l'esecuzione della L. 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno nella industria della panificazione, approvato con R. D. 28 giugno 1908, n. 432.

R. D. L. 17 marzo 1927, n. 386, sulla disciplina del lavoro nei panifici di notevole potenzialità, con forni a regime continuo.

L. 31 luglio 1956, n. 1002, contenente nuove norme sulla panificazione.

D. P. R. 30 agosto 1956, n. 1241, disciplina del collocamento degli operai presso le aziende di panificazione.

## 4) ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI URBANI.

D. Leg. C. P. S. 22 aprile 1946, n. 285, sulla corresponsione della indennità di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza custodia e pulizia degli immobili urbani.

D. Leg. 15 aprile 1948, n. 628, sull'aumento dei minimi salariali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

L. 21 marzo 1953, n. 215, sulla corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

L. 31 marzo 1954, n. 109, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

L. 16 aprile 1954, n. 3, sull'estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

## 5) ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI.

L. 22 giugno 1939, n. 1239, sull'istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.

Reg. per l'esecuzione della legge 22 giugno 1939, n. 1239, sulla istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici, approvato con R. D. 30 maggio 1940, n. 1225.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice civile, libro V, titolo IV.

L. 18 gennaio 1952, n. 35, sull'estensione dell'assicurazione malattia addetti ai servizi domestici familiari.

L. 27 dicembre 1953, n. 940, sulla corresponsione della 13<sup>a</sup> mensilità al personale addetto ai servizi domestici.

6) RAPPORTI DI COMPARTICIPAZIONE AGRICOLA.

Codice Civile, libro V: Del Lavoro.

D. Leg. 19 ottobre 1944, n. 311, sulla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

D. Leg. Lgt. 10 agosto 1945, n. 639, contenente norme per l'applicazione del D. Leg. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 311, relativo alla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

L. 29 maggio 1956, n. 500, contenente norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria.

7) ADDETTI AI LAVORI DI FACCHINAGGIO.

L. 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

## TERZA PARTE

### PREVIDENZA SOCIALE

#### I. - Disposizioni di carattere generale.

L. 17 luglio 1898, n. 350, Costituzione Cassa nazionale previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai - mutata in Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e in Istituto nazionale della previdenza sociale con decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371.

R. D. 26 febbraio 1928, n. 619 T. U. disposizioni sull'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

Codice civile, libro V: Del Lavoro.

D. Leg. Lgt. 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale.

D. L. 13 maggio 1947, n. 436 - Costituzione Organi I. N. P. S.

Legge 27 novembre 1956 n. 1407 - Modifiche al T. U. sull'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

#### II. - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

##### 1) ORGANI DELL'ASSICURAZIONE.

R. D. 23 marzo 1922, n. 387, sulla istituzione di un Casellario centrale per la raccolta e conservazione delle schede relative ai casi di infortunio sul lavoro che importino invalidità permanente.

R. D. L. 23 marzo 1933, n. 264, per l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

R. D. 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

R. D. 28 settembre 1933, n. 1280, che approva lo Statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

R. D. L. 17 agosto 1935, n. 1765 - Natura giuridica e organi dell'istituto nazionale assicurazioni infortuni.

R. D. L. 25 marzo 1943, n. 315, sulla unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

L. 11 gennaio 1943, n. 138, sulla costituzione dell'Ente Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori.

D. Lgt. 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni concernenti il Casellario centrale infortuni.

D. Leg. C. P. C. 13 maggio 1947, n. 438, sulla composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35.

D. L. 13 maggio 1947, n. 436 - Costituzione Organi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

## 2) ASSICURAZIONE NELL'INDUSTRIA.

L. 8 luglio 1883, n. 1473 - Istituisce Cassa Nazionale infortuni (divenuta successivamente I. N. A. I. L.).

R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

R. D. 15 dicembre 1936, n. 2276, contenente disposizioni integrative del R. D. 17 agosto 1935, 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Reg. per l'esecuzione dei R.R. DD. 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, approvato con R. D. 25 gennaio 1937, n. 200.

Tabella dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, approvato con D. M. 16 febbraio 1938.

R. D. 10 marzo 1938, n. 1054, contenente disposizioni sulla liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle Ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative.

R. D. L. 16 giugno 1938, n. 1274, contenente norme e condizioni di trattamento al personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio.

R. D. L. 16 giugno 1938, n. 1275, contenente norme e condizioni di trattamento al personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di infortunio in servizio.

D. M. 19 gennaio 1939, sull'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei salariati dipendenti dalle amministrazioni statali.

Tariffa dei premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e norme per l'applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi, approvate con R. D. 25 novembre 1940, n. 1732.

L. 12 aprile 1943, n. 455, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e alla asbestosi.

D. M. 19 maggio 1945, sulla misura del premio supplementare da corrispondersi dai datori di lavoro per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi.

L. 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura dell'indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

L. 11 gennaio 1952, n. 33, contenente miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

L. 15 novembre 1952, n. 1967 - Tabella delle malattie professionali.

L. 12 febbraio 1955, n. 52, sulla delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

L. 21 dicembre 1955, n. 1350, contenente modificazioni ed aggiunte ai R.R. DD. 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in caso di infortunio.

D. P. R. 20 marzo 1956, n. 648, contenente norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

Legge 14 aprile 1956, n. 307 - Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori.

## 3) ASSICURAZIONE NELL'AGRICOLTURA.

D. L. Lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Reg. per l'esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, approvato con D. Lgt. 21 novembre 1918, n. 1889.

D. Leg. Lgt. 8 febbraio 1946, n. 85, contenente modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

D. Leg. C. P. S. 9 settembre 1947, n. 928, contenente modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L. 20 febbraio 1950, n. 64, contenente modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

D. M. 10 dicembre 1953, contenente varianti alle tabelle dal n. 17 al n. 28 e n. 41 in relazione all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, recante modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

D. P. R. 26 novembre 1955, n. 1516, contenente modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro in agricoltura.

L. 27 dicembre 1956, n. 1453 - Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della L. 20 febbraio 1950, n. 64 - Riscatto delle rendite infortuni agricoli.

**III. - Assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione**

## 1) DISCIPLINA GIURIDICA COMUNE ALLE TRE ASSICURAZIONI E LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE PER LA INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI.

D. Lgt. 21 aprile 1919, n. 603, per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia.

R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia e Regolamento per la sua esecuzione approvato con R. D. 29 agosto 1924, n. 1422.

R. D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

R. D. L. 14 aprile 1939, n. 636, contenente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione della assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.

R. D. L. 18 marzo 1943, n. 126, sull'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione invalidità e vecchiaia.

D. Leg. Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39, sulla disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

D. Leg. Lgt. 1° marzo 1945, n. 177, sulla corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

D. M. 15 gennaio 1946, sulle norme per la riscossione dei contributi dovuti al fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

R. D. 20 maggio 1946, n. 374, sull'aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutiva dell'assicurazione stessa.

D. Leg. C. P. S. 6 maggio 1947, n. 563, sulla corresponsione della indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

D. Leg. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 689, sulla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L. 7 luglio 1948, n. 1093, sull'aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

L. 14 giugno 1949, n. 322, sulla concessione di un assegno supplementare di contingenza ai pensionati della previdenza sociale.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D. M. 13 novembre 1950, sulla determinazione dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari ai fini della commisurazione dei contributi per le assicurazioni sociali.

L. 4 aprile 1952, n. 218, sull'ordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

D. P. R. 22 aprile 1953, sul ragguaglio in misura fissa dei contributi dovuti per il personale statale non di ruolo, ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218.

L. 26 novembre 1955, n. 1125, per la modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L. 14 aprile 1956, n. 307, contenente norme per la determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

L. 3 maggio 1956, n. 392, per l'assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi.

L. 3 maggio 1956, n. 393, sulla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte degli assicurati che al compimento dell'età stabilita dalla legge non abbiano conseguito i requisiti per il diritto alla pensione.

Legge 31 luglio 1956, n. 1003 - Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati.

L. 5 febbraio 1957, n. 18 - Modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria.

L. 8 febbraio 1957, n. 43 - Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

## 2) LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI.

Reg. per l'esecuzione del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, approvato con R. D. 7 giugno 1928, n. 1343.

R. D. 19 marzo 1936, n. 761, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri ed ai coloni parziari.

R. D. L. 21 dicembre 1938, n. 2202, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici.

Reg. per l'esecuzione del R. D. L. 21 dicembre 1938, n. 2202, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari e ai direttori didattici, approvato con R. D. 13 settembre 1940, n. 1603.

L. 28 febbraio 1953, n. 86, contenente provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo.

L. 1° luglio 1955, n. 552, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie.

L. 27 dicembre 1956, n. 1504 - Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto della Previdenza sociale.

## 3) LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

R. D. 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e relativo regolamento approvato con R. D. 7 dicembre 1924, n. 2270.

D. M. 1° marzo 1927, sulla determinazione, agli effetti della disoccupazione involontaria, delle lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

D. M. 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodo di durata inferiore ai sei mesi, annesso al D. M. 11 dicembre 1939 e elenco delle industrie e lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale o di sosta.

L. 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Reg. per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della L. 29 aprile 1949, n. 264, concernente

l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori agricoli, approvato con D. P. R. 24 ottobre 1955, n. 1323.

D. P. R. 24 ottobre 1955, n. 1324, concernente la determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione ai lavoratori agricoli contro la disoccupazione involontaria per il primo anno di applicazione del regolamento per la esecuzione del titolo III della L. 29 aprile 1949, n. 264.

D. L. 2 dicembre 1955, n. 1107, recante disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

L. 24 marzo 1956, n. 265, per la conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1956, n. 23, contenente norme sull'assistenza economica a favore dei lavoratori agricoli involontariamente disoccupati.

L. 27 dicembre 1956, n. 1504 - Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### IV. - Assicurazione contro le malattie.

R. D. L. 29 novembre 1925, n. 2146, sull'estensione alle nuove provincie delle leggi di assicurazione sociale.

Articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, che autorizza la costituzione enti parasindacali per l'assistenza economica e di educazione nazionale.

Reg. per l'esecuzione del R. D. L. 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove provincie delle leggi di assicurazioni sociali, per la parte riflettente l'assicurazione contro le malattie, approvato con R. D. 4 marzo 1926, n. 528.

D. M. 2 ottobre 1939, contenente norme per la riscossione dei contributi assicurativi contro le malattie nelle nuove provincie.

L. 11 gennaio 1943, n. 138, sulla costituzione dell'Ente « Mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».

D. M. 12 marzo 1943, recante norme per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie degli impiegati delle nuove provincie.

D. Leg. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, sulle modificazioni alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura.

D. L. L. 19 aprile 1946, n. 213, modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione malattia per i lavoratori dell'industria.

D. Leg. C. P. S. 31 ottobre 1947, n. 1304, sul trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

L. 19 febbraio 1951, n. 74, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

L. 18 gennaio 1952, n. 35, sull'estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari.

L. 30 ottobre 1953, n. 841 - Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E. N. P. A. S.

L. R. 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

L. 22 novembre 1954, n. 1136 - Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

L. 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

L. 4 dicembre 1956, n. 1405: Inclusione delle Casse Mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli enti erogati dell'assistenza di malattie ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

D. M. 21 dicembre 1956: Malattie da considerarsi specifiche della vecchiaia (G. U. n. 1 del 2 gennaio 1957).

L. 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

D. P. R. 18 marzo 1957, n. 266 - Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

**V. - Assegni familiari.**

R. D. L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Disposizioni per il perfezionamento e generalizzazione degli assegni familiari.

D. M. 2 febbraio 1948, sulla determinazione delle aziende artigiane ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

T. U. delle norme sugli assegni familiari, approvato con D. P. R. 30 maggio 1955, n. 797.

L. 4 agosto 1955, n. 728, contenente disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari per il settore dei servizi tributari appaltati.

L. 15 marzo 1956, n. 165, contenente modifiche al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari.

L. 14 aprile 1956, n. 307, contenente norme per la determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

L. 16 maggio 1956, n. 564, disposizioni varie in materia di assegni familiari.

L. 8 luglio 1956, n. 706, modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, mantenimento del diritto agli assegni familiari per gli apprendisti.

L. 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

L. 31 luglio 1956, n. 1035 - Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi di origine.

L. 27 novembre 1956, n. 1418, aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione delle foglie di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

**VI. - Integrazione salariale.**

D. Leg. Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, sull'istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.

D. Leg. C. P. S. 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.

D. L. 27 maggio 1955, n. 430, e 2 dicembre 1955, n. 1107, contenenti disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere.

D. P. R. 30 agosto 1956, n. 1129 - Modificazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

**VII. - Contributi unificati in agricoltura.**

R. D. L. 28 novembre 1938, n. 2138, sull'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza di malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari.

R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, sulle modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.

R. D. 24 settembre 1940, n. 1954, sulle modalità per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari.

D. Leg. Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75, sull'istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

D. Leg. C. P. S. 13 maggio 1947, n. 493, sulla riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per la corresponsione degli assegni familiari.

D. Leg. 23 gennaio 1948, n. 59, contenente modificazioni alla procedura ed ai termini per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati.

L. 25 luglio 1952, n. 991, contenente provvedimenti in favore dei territori montani (articolo 8).

D. P. R. 3 dicembre 1954, n. 1366, sulla determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1954.

**VIII. - Forme speciali di previdenza.****1) ADDETTI E AUSILIARI DELLA NAVIGAZIONE.**

R. D. L. 26 ottobre 1919, n. 1990, che erige in ente morale la Cassa degli invalidi della marina mercantile, costituita ai termini dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1913, n. 767, stabilendo gli scopi e l'ordinamento.

Reg. per l'esecuzione del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa degli invalidi della marina mercantile, approvato con R. D. 6 luglio 1922, n. 1447.

R. D. L. 29 marzo 1923, n. 884, che reca modificazioni a quello 26 ottobre 1919, n. 1996, sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

L. 10 gennaio 1929, n. 65, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

L. 9 aprile 1931, n. 456, sul miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.

R. D. L. 19 ottobre 1933, n. 1595, sul trattamento di riposo al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati.

R. D. L. 2 novembre 1933, n. 1594, contenente provvedimenti a favore dei marittimi iscritti all' Cassa invalidi della marina mercantile.

Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza della gente di mare, approvata con R. D. 18 febbraio 1937, n. 319.

R. D. 16 settembre 1937, n. 1842, sulla sistemazione previdenziale del personale delle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

R. D. L. 23 settembre 1937, n. 1918, sulla assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

R. D. L. 19 agosto 1938, n. 1560, recante modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente di mare.

D. Leg. Lgt. 22 marzo 1946, n. 391, contenente norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi.

L. 25 luglio 1952, n. 915, sulla sistemazione della previdenza marinara.

L. 3 maggio 1955, n. 408, sulla disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e dei marittimi.

Statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, approvato con D. P. R. 10 maggio 1955, n. 1082.

L. 23 dicembre 1955, n. 1368 concernente l'estensione del diritto di opzione previsto dall'articolo 17 della L. 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1° gennaio 1946, ed il 1° agosto 1952.

**2) ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE.**

Reg. speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, provincie e comuni, approvato con R. D. 30 settembre 1920, n. 1538.

R. D. L. 19 ottobre 1923, n. 2311, contenente norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da provincie o da comuni.

R. D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione e Statuto — tipo delle Casse di soccorso per il personale. Allegato B al R. D. 8 gennaio 1931, n. 148.

R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1750, sulla concessione del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, cessato dal servizio senza diritto a pensione, di continuare il versamento dei contributi di previdenza.

D. L. Lgt. 28 maggio 1945, n. 402, contenente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

D. Leg. Lgt. 9 novembre 1945 n. 848, sul trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici.

D. M. 5 dicembre 1945, sulla determinazione della pensione suppletiva a favore del personale delle Ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, infortunato sul lavoro.

D. C. P. S. 14 gennaio 1947, n. 68, contenente norme per l'applicazione del D. Leg. Lgt. 9 novembre 1945, n. 848, relativo al trattamento di quiescenza degli agenti dipendenti dalle aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici o razziali.

D. Leg. C. P. S. 16 settembre 1947, n. 1083, sulla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al « Fondo » istituito con R. D. L. 19 ottobre 1923, n. 2311.

L. 14 maggio 1949, n. 269, contenente disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

L. 28 dicembre 1952, n. 4435, contenente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

### 3) ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA.

Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. D. 27 febbraio 1936, n. 645, articolo 206.

Reg. per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, approvato con R. D. 24 luglio 1931, n. 1098.

L. 7 dicembre 1949, n. 904, recante modificazioni al trattamento di previdenza al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

D. M. 30 novembre 1955, per la estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali agli allievi telefonisti ed allievi meccanici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

L. 4 dicembre 1956, n. 1450 — Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

### 4) ADDETTI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

T. U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401.

Reg. per la previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, approvato con R. D. 3 maggio 1937, n. 1021.

D. Leg. Lgt. 23 marzo 1946, n. 304, sulle modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

L. 2 settembre 1951, n. 1101, sull'istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

### 5) ADDETTI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

Reg. per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. D. 30 aprile 1936, n. 1138.

R. D. L. 12 maggio 1938, n. 908, sulle modificazioni al trattamento di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo.

Reg. per la previdenza del personale addetto alle gestioni sulle imposte di consumo, approvato con R. D. 20 ottobre 1939, n. 1863.

D. Leg. Lgt. 23 marzo 1946, n. 313, contenente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

L. 6 giugno 1952, n. 737, sull'istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 28 febbraio 1953, n. 149, contenente disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

## 6) ADDETTI ALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS.

L. 1° luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas.

## 7) ADDETTI ALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.

L. 31 marzo 1956, n. 293, norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

## 8) ADDETTI ALLO SPETTACOLO.

D. Leg. C. P. S. 16 luglio 1947, n. 708, contenente disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 26, sull'ordinamento e funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

## 9) GIORNALISTI PROFESSIONISTI DIPENDENTI DA IMPRESE EDITORIALI.

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato con D. P. R. 1° ottobre 1951, n. 1576.

L. 20 dicembre 1951, n. 1565, sulla previdenza e assistenza dei giornalisti.

Reg. per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti approvato con D. M. 1° gennaio 1953.

L. 9 novembre 1955, n. 1122, contenente disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuale dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » approvato con D. P. R. 20 giugno 1956, n. 781.

D. M. 30 giugno 1956, contenente modifiche al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

## 10) DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI.

L. 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

D. P. R. 17 agosto 1955, n. 914, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

D. P. R. 4 dicembre 1956, n. 1600, variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione sulla quale è calcolato il contributo previdenziale.

## 11) AUTISTI DIPENDENTI DA PRIVATI.

L. 31 luglio 1956, n. 1003, sul trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati.

## 12) IMPIEGATI AGRICOLI E FORESTALI.

Statuto della Cassa Nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con R. D. 20 ottobre 1939, n. 2223.

## 13) COLTIVATORI DIRETTI.

L. 22 novembre 1954, n. 1136, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

## 14) AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO.

Statuto dell'Ente nazionale di assistenza per agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), approvato con R. D. 6 giugno 1939, n. 1305.

Reg. dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, approvato con D. M. 2 maggio 1953.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 15) AVVOCATI E PROCURATORI.

L. 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

L. 7 febbraio 1956, n. 65, contenente norme per la devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie.

L. 31 luglio 1956, n. 991, contenente modificazioni alla L. 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

## 16) DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.

R. D. L. 23 luglio 1925, n. 1605, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione approvato con R. D. e successivo Regolamento 20 dicembre 1928.

R. D. 8 novembre 1928, n. 2645-Erezione in Ente morale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati.

L. 28 luglio 1939, n. 1436, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali e assimilati.

R. D. 4 settembre 1940, n. 1483 - Regolamento di esecuzione della L. 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati.

L. 19 gennaio 1942, n. 22, sull'istituzione di un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Regolamento per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 22, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, approvato con R. D. 26 luglio 1942, n. 917.

D. Leg. C. P. S. 31 ottobre 1946, n. 350, sull'aumento dei contributi obbligatori a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e incremento dell'attività assistenziale dell'istituto stesso.

D. Leg. 5 gennaio 1948, n. 27, sul riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

D. Leg. 12 febbraio 1948, n. 147, concernente nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

L. 13 marzo 1950, n. 120, contenente norme relative all'ordinamento dell'istituto nazionale assistenza per i dipendenti da enti locali (I. N. A. D. E. L.).

L. 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

L. 10 gennaio 1952, n. 38, che disciplina l'assunzione di prestiti dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

L. 30 ottobre 1953, n. 841, sull'estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E. N. P. A. S.

L. 23 ottobre 1956, n. 1266, che modifica l'articolo 1, comma 1°, lettera f), della legge 10 gennaio 1952, n. 38.

L. 27 novembre 1956, n. 1407, modifiche alle disposizioni del T. U. sull'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

L. 14 aprile 1957, n. 259 - Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

## QUARTA PARTE

## ASSISTENZA AI LAVORATORI

## I. - Formazione professionale.

L. 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

L. 16 giugno 1932, n. 826, sui provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini.

R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1946, sul riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 2 gennaio 1936, n. 82 - Riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

R. D. L. 21 giugno 1938, n. 1380, sull'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.

R. D. 9 maggio 1939, n. 946 - Riconoscimento giuridico dell'E. N. A. L. C.

D. L. Lgt. 26 aprile 1946, n. 240 - Corsi per ex Combattenti e categorie assimilate.

D. Leg. 7 novembre 1947, n. 1264 e D. Leg. 14 gennaio 1948, n. 2 - Istituzione e coordinamento dei corsi per qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

L. 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

D. P. R. 13 giugno 1949, n. 387 - Riconoscimento giuridico dell'E. N. A. L. C.

D. P. R. 22 giugno 1949, n. 393 - Riconoscimento giuridico dell'I. N. A. P. L. I.

D. P. R. 5 gennaio 1950, n. 17, contenente norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

L. 4. maggio 1951, n. 456 - Modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

L. 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.

L. Regionale (Bolzano) 7 ottobre 1955, n. 3, sull'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato (Boll. Uff. Regione Trentino - Alto Adige - 5 novembre 1955, n. 27).

L. 8 luglio 1956, n. 706, contenente modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 sulla disciplina dell'apprendistato.

L. 25 luglio 1956, n. 860 - Disciplina giuridica delle imprese artigiane.

L. 19 ottobre 1956, n. 1348 - Approvazione ed esecuzione dell'Accordo e degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952, tra l'Italia e l'O. I. L.

D. P. R. 23 ottobre 1956, n. 1202 - Regolamento per la legge sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

D. P. R. 30 dicembre 1956, n. 1668, approvazione del Regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato.

## II. - Patronati di assistenza, assistenza ai pensionati e agli orfani dei lavoratori.

R. D. 14 luglio 1937, n. 1487 - Costituzione Ente Nazionale di assistenza per la gente di mare.

D. Leg. C. P. S. 29 luglio 1947, n. 804, sul riconoscimento giuridico degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

D. L. 24 ottobre 1947, n. 1346 - Riconoscimento Ente nazionale assistenza magistrale.

D. Leg. 23 marzo 1948, n. 327, sulla previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani.

D. Leg. 23 marzo 1948, n. 361, sull'istituzione dell'Ente assistenziale « Opera nazionale per i pensionati d'Italia ».

D. P. R. 30 agosto 1956, n. 1124, determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'E. N. A. O. L. I.

## III. - Decorazioni e distinzioni onorifiche.

R. D. 17 marzo 1938, n. 255, sull'istituzione di uno speciale distintivo di onore per i cittadini italiani che in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano riportato ferite nella funzionalità di organi importanti.

D. M. 6 aprile 1938 - Modalità per l'attuazione del R. Decreto 17 marzo 1938, n. 255, che istituisce il distintivo d'onore « Mutilato sul lavoro ».

L. 18 dicembre 1952, n. 2389, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del Lavoro ».

## IV. - Assistenza della maternità e dell'infanzia.

R. D. 24 dicembre 1934, n. 2316, T. U. delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

R. D. L. 5 settembre 1938, n. 2008, contenente nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 96.

**V. - Case per i lavoratori.**

L. 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

D. L. 18 marzo 1949, sul versamento dei contributi dovuti alla gestione I. N. A.-Casa ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dai datori di lavoro e dai lavoratori.

D. P. R. 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

D. P. R. 4 luglio 1949, n. 436 - Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori.

L. 26 novembre 1955, n. 1148, sulla proroga e ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

L. 23 marzo 1956, n. 296, su finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche.

D. P. R. 9 aprile 1956, n. 1265, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

**VI. - Ente nazionale assistenza lavoratori.**

L. 24 maggio 1937, n. 817, sulle modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro.

D. Leg. Lgt. 22 settembre 1945, n. 624, di modifica della denominazione in quella di Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E. N. A. L.).

**QUINTA PARTE****COOPERAZIONE**

L. 25 giugno 1909, n. 422, che approva la costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici.

Reg. per le cooperative e i loro consorzi ammessi a pubblici appalti, pubblicato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 278.

L. 2 novembre 1920 sugli enti autonomi di consumo.

Codice civile, libro V: Del Lavoro.

D. L. 19 ottobre 1944, n. 279, concessione di terre incolte a cooperative di contadini.

D. Leg. Lgt. 9 aprile 1946, sulla soppressione dell'Ente nazionale per la cooperazione.

D. L. 30 settembre 1947, n. 1174, modificazioni al T. U. sull'edilizia economica e popolare approvato con R. D. 28 aprile 1938, n. 1165, ratificato con modificazioni della legge 1° marzo 1952, n. 113.

D. Leg. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione.

D. Leg. C. P. S. 15 dicembre 1947, n. 1421 - Sezione speciale di credito per la cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro.

D. L. 10 febbraio 1948, n. 105, disposizioni sull'ordinamento delle Banche popolari.

D. L. 24 febbraio 1948, n. 144 - Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina e alle cooperative costituite allo scopo.

---

---

**LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

---

D. L. 7 maggio 1948, n. 1235 - Restituzione forma cooperativa ai Consorzi agrari.

D. P. C. S. 18 luglio 1949, n. 492, che approva il nuovo Statuto dell'Ente Casse Nazionali rurali, agrarie ed Enti ausiliari.

D. M. 15 dicembre 1952, sulla determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie.

L. 15 novembre 1952, n. 1974, contenente integrazioni e modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 426, sulla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione.

L. 4 dicembre 1954, n. 1244, sulla disciplina delle cooperative di emigrazione.

D. M. 21 febbraio 1957 - Proroga delle modalità di versamento del contributo dovuto per le revisioni ordinarie degli Enti cooperativi.

## ELENCO DELLE DISPOSIZIONI NOTEVOLI DI LEGISLAZIONE SOCIALE EMANATE DAL 1° LUGLIO 1956 AL 30 GIUGNO 1957

L. 8 luglio 1956, n. 706, modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, mantenimento del diritto agli assegni familiari per gli apprendisti.

L. 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

L. 31 luglio 1956, n. 991, modificazioni alla L. 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

L. 31 luglio 1956, n. 1002, nuove norme sulla panificazione.

L. 31 luglio 1956, n. 1003, trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati.

L. 31 luglio 1956, n. 1035, corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi di origine.

L. 31 luglio 1956, n. 1037, che proroga fino al 30 giugno 1957 il termine per i versamenti al Fondo di accantonamento per l'indennità agli impiegati.

D. M. 2 agosto 1956, esonero dalla osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni in materia di apparecchi di alimentazione dei generatori di vapore, contenute nel regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

D. P. R. 30 agosto 1956, n. 1124, determinazione della misura del contributo integrativo dovuto per l'anno 1956 dai datori di lavoro all'E. N. A. O. L. I.

D. P. R. 30 agosto 1956, n. 1129, modificazione delle misure del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

D. P. R. 30 agosto 1956, n. 1241, disciplina del collocamento degli operai presso le aziende di panificazione.

D. P. R. 8 settembre 1956, n. 1385, recupero passività bilancio sezione speciale infortuni solfare Sicilia.

D. P. R. 23 ottobre 1956, n. 1202, regolamento per la legge sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

L. 23 ottobre 1956, n. 1266, che modifica l'articolo 1, comma I°, lettera f), della legge 10 gennaio 1952, n. 38, concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'ENPAS.

L. 19 ottobre 1956, n. 1348, approvazione ed esecuzione dell'Accordo e degli Accordi supplementari n. 1 e n. 2 relativi all'assistenza tecnica in materia di formazione professionale, conclusi in Roma il 4 settembre 1952 tra l'Italia e l'O. I. L.

L. 27 novembre 1956, n. 1407, modifiche alle disposizioni del T. U. sull'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

L. 27 novembre 1956, n. 1418, aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione delle foglie di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

D. P. R. 29 novembre 1956, n. 1563, adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro predisposto ai sensi dell'articolo 5 della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181.

L. 4 dicembre 1956, n. 1405, inclusione delle Casse mutue prov. di Trento e Bolzano fra gli enti erogatori dell'assistenza di malattie ai pensionati di invalidità e vecchiaia.

L. 4 dicembre 1956, n. 1450, con cui è stato riordinato il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione, sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

D. P. R. 4 dicembre 1956, n. 1600, con cui sono stati variati i limiti minimo e massimo della retribuzione sulla quale è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D. M. 15 dicembre 1956, ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

D. M. 21 dicembre 1956, malattie da considerarsi specifiche della vecchiaia (G. U. n. 1 del 2 gennaio 1957).

D. M. 22 dicembre 1956, istituzione in alcune Province del libretto personale di cui all'articolo 5 del regolamento per la esecuzione delle norme di cui al Titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con D. P. R. 24 ottobre 1955, n. 1323.

L. 27 dicembre 1956, n. 1453, norme per l'applicazione dell'articolo 8 della L. 20 febbraio 1950 n. 64, riscatto delle rendite infortuni agricoli.

L. 27 dicembre 1956, n. 1504, provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assicurati presso l'Istituto della previdenza sociale.

L. 29 dicembre 1956, n. 1533, assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

D. P. R. 30 dicembre 1956, n. 1668, approvazione del Regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato.

L. 5 gennaio 1957, n. 33, ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro.

D. M. 10 gennaio 1957, deroghe temporanee all'applicazione di alcune disposizioni dei Decreti del P. R. concernenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L. 5 febbraio 1957, n. 18, modifiche dei termini nei procedimenti amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria.

L. 8 febbraio 1957, n. 43, concessione di un assegno *una tantum* ai titolari di pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

L. 19 febbraio 1957, n. 137, ratifica ed esecuzione della convenzione fra la Repubblica Italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale.

D. M. 21 febbraio 1957, proroga delle modalità di versamento del contributo dovuto per le revisioni ordinarie degli Enti cooperativi.

D. P. R. 18 marzo 1957, n. 266, norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

L. 14 aprile 1957, n. 259, norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

D. M. 6 maggio 1957 (G. U. 24 maggio 1957, n. 131), compiti del personale degli Uffici del lavoro dei collocatori e dei corrispondenti comunali nel settore della previdenza e assistenza sociale.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

## Art. 2.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1957-58, in lire 100.000.000.

## Art. 3.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », pre-

visto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'esercizio 1957-58, in lire 10.000.000.000.

## Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1957-58, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

## Art. 5.

La spesa globale massima per i compensi forfetari ai « Corrispondenti del servizio di collocamento » è fissata, per l'esercizio finanziario 1957-58, ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 maggio 1956, n. 562, in lire 550.000.000.